

ASJA AMBIENTE ITALIA S.P.A.
società per azioni
con sede legale in Torino, corso Vinzaglio 24
capitale sociale pari ad Euro 14.156.000 i.v.
codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle imprese di Torino n. 06824320011
R.E.A. 817531

DOCUMENTO DI AMMISSIONE

alla negoziazione degli strumenti finanziari denominati

“ASJA AMBIENTE ITALIA S.P.A. – 6,75% - 2023”

**sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT operato da Borsa
Italiana**

Il prestito è emesso in regime di dematerializzazione ai sensi del D. Lgs. 58/98 e successive modifiche
e accentrato presso Monte Titoli S.p.A.

**CONSOB E BORSA ITALIANA NON HANNO ESAMINATO NÉ APPROVATO IL
CONTENUTO DI QUESTO DOCUMENTO DI AMMISSIONE.**

INDICE

1.	DEFINIZIONI.....	3
2.	PERSONE RESPONSABILI E CONFLITTI DI INTERESSE.....	4
3.	FATTORI DI RISCHIO.....	5
4.	INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE	21
5.	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	23
6.	PRINCIPALI SOCI.....	26
7.	INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL'EMITTENTE.....	27
8.	INFORMAZIONI RELATIVE AI TITOLI.....	28
9.	AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E RELATIVE MODALITÀ.....	53
10.	REGIME FISCALE APPLICABILE AI TITOLI.....	54
11.	RESTRIZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DEI TITOLI.....	61
	ALLEGATO I - Bilancio dell'Emittente relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 e relativa certificazione	62
	ALLEGATO II - Bilancio Consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 e relativa certificazione	63

1. DEFINIZIONI

In aggiunta alle definizioni previste all'interno del Regolamento del Prestito di cui al successivo paragrafo 8 (Informazioni relative ai Titoli), si riporta di seguito un elenco delle definizioni e dei termini utilizzati all'interno del Documento di Ammissione. Tali definizioni e termini, salvo quanto diversamente specificato nel Regolamento del Prestito, hanno il significato di seguito indicato, essendo inteso che il medesimo significato si intenderà attribuito sia al singolare sia al plurale.

“**Documento di Ammissione**” indica il presente documento di ammissione dei Titoli alla negoziazione sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT operato da Borsa Italiana.

“**Contratti di Sottoscrizione**” ha il significato di cui al paragrafo 2.3.

“**Decreto 239**” indica il Decreto Legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, come successivamente integrato e modificato.

“**Gruppo**” indica congiuntamente l’Emittente e le Società del Gruppo.

“**Prestito Obbligazionario**” indica il prestito obbligazionario, di ammontare massimo nominale complessivo di Euro 12.000.000,00 (dodici Milioni) milioni, emesso da Asja Ambiente Italia S.p.a. giusta delibera del proprio consiglio di amministrazione in data 5 febbraio 2015.

“**Società del Gruppo**” si intendono le società controllate dall’Emittente ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 2359 del codice civile.

“**Titoli**” indica le obbligazioni di cui al Prestito Obbligazionario.

2. PERSONE RESPONSABILI E CONFLITTI DI INTERESSE

2.1 Responsabili del Documento di Ammissione

La responsabilità per i dati e le notizie contenuti nel Documento di Ammissione è assunta da Asja Ambiente Italia S.p.A. con sede in Corso Vinzaglio, 24, Torino, in qualità di emittente i Titoli.

2.2 Dichiarazione di Responsabilità

Asja Ambiente Italia S.p.A., in qualità di Emittente, dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Documento di Ammissione sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

2.3 Sottoscrizione e Conflitto di Interessi

Ai sensi dei contratti di sottoscrizione (i “**Contratti di Sottoscrizione**”), i Titoli saranno sottoscritti dai relativi Sottoscrittori.

Alla data del Documento di Ammissione non esistono situazioni di conflitto d’interesse tra l’Emittente e ciascuno dei Sottoscrittori.

3. FATTORI DI RISCHIO

L'operazione descritta nel Documento di Ammissione presenta gli elementi di rischio tipici di un investimento in obbligazioni.

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente ed al settore di attività in cui opera.

I fattori di rischio descritti di seguito devono essere letti congiuntamente alle altre informazioni contenute nel Documento di Ammissione, ivi inclusi gli Allegati.

3.1 Fattori di rischio relativi all'Emittente

3.1.1 Rischio Emittente

Con l'acquisto delle obbligazioni, i sottoscrittori divengono finanziatori dell'Emittente e titolari di un credito nei confronti dello stesso per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale a scadenza. I titoli oggetto della presente emissione sono soggetti in generale al rischio emittente, rappresentato dalla probabilità che l'Emittente, non sia in grado di pagare gli interessi nelle scadenze prestabilite o di rimborsare il capitale a scadenza per effetto della sua insolvenza, di un deterioramento della sua solidità patrimoniale ovvero di una insufficienza, anche solo momentanea, di liquidità. Al verificarsi di tali circostanze il sottoscrittore potrebbe conseguentemente incorrere in una perdita, anche totale, del capitale investito.

3.1.2 Rischi connessi all'indebitamento dell'Emittente

L'Emittente reperisce le proprie risorse finanziarie principalmente tramite il tradizionale canale bancario e con strumenti tradizionali quali finanziamenti a medio/lungo termine, mutui, affidamenti bancari a breve termine e linee di credito e dai flussi derivanti dalla gestione operativa d'impresa, nell'ambito dei rapporti commerciali con i soggetti debitori per i servizi resi ed i soggetti creditori per acquisti di beni e servizi.

L'Emittente, in base ai dati risultanti dal bilancio approvato per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2013 ed in base ai dati risultanti dalla semestrale chiusa il 30 giugno 2014, ha i seguenti indebitamenti finanziari netti, calcolati come differenza tra ("Debiti vs Banche"+ "Debiti vs Altri Finanziatori") e ("Attività Finanziarie Non Immobilizzate"+ "Disponibilità Liquide"):

	Bilancio al 31/12/2013	Semestrale al 30/06/2014
Debiti vs Banche	85.565.246	76.933.792
Debiti vs Altri Finanziatori	566.498	566.498
Attività Finanziarie Non Immobilizzate	1.605.043	2.310.327
Disponibilità Liquide	2.486.906	5.242.248
Indebitamento Finanziario Netto	82.039.795	69.947.715

Bilancio Consolidato al 31/12/2013	
Debiti vs Banche	124.555.955

Debiti vs Altri Finanziatori	566.498
Attività Finanziarie Non Immobilizzate	1.605.043
Disponibilità Liquide	3.351.681
Indebitamento Finanziario Netto	120.165.729

I rischi del *re-financing* dei debiti sono gestiti attraverso il monitoraggio delle scadenze degli affidamenti ed il coordinamento dell'indebitamento con i flussi di cassa attesi dallo svolgimento della propria attività.

Resta inteso che non vi è garanzia che in futuro l'Emittente possa negoziare e ottenere i finanziamenti necessari per lo sviluppo della propria attività o per il rifinanziamento di quelli in scadenza, con le modalità, i termini e le condizioni offerte finora dal sistema bancario per analoghe iniziative.

Conseguentemente, gli eventuali aggravii in termini di condizioni economiche dei nuovi finanziamenti rispetto a quelle attualmente applicabili e/o l'eventuale futura riduzione della capacità di credito nei confronti del sistema bancario potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica e finanziaria dell'Emittente e/o limitarne la capacità di crescita.

Per quanto concerne l'incremento dei debiti vs fornitori l'Emittente fa presente che, considerati gli ottimi e continuativi rapporti che da oltre 20 anni intrattiene con gli stessi fornitori, è stato previsto il riscadenziamento dei suddetti debiti a condizioni decisamente più favorevoli rispetto a quelle normalmente praticate.

In caso di rimborso anticipato dei Titoli a favore dei Portatori dei Titoli ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento del Prestito potrebbe esservi il rischio che la subordinazione di tale rimborso rispetto al rimborso dei due finanziamenti bancari concessi all'Emittente rispettivamente da (i) MPS Capital Services S.p.A. e IRFIS – Mediocredito della Sicilia S.p.A. in data 16 aprile 2009, per un importo pari ad Euro 18.000.000 ed avente scadenza al 16 ottobre 2016, e (ii) da Unicredit S.p.A. in data 21 ottobre 2013, per un importo pari ad Euro 7.500.000 ed avente scadenza al 30 aprile 2018, possa rendere più difficile il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sui Titoli. Tale rischio è, peraltro mitigato dalla sussistenza delle seguenti garanzie a favore dei Portatori dei Titoli (i) la cessione in garanzia dei crediti derivanti dalle convenzioni che l'Emittente ha sottoscritto con il GSE in relazione al riconoscimento degli incentivi ed alla vendita dell'energia prodotta dagli impianti denominati "Ascoli", "Ascoli 2", "Spoleto", "Tavullia" e "Tavullia 2", e (ii) un pegno sul conto corrente di titolarità dell'Emittente su cui tali crediti saranno pagati dal GSE.

3.1.3 Rischi connessi al tasso di interesse

L'Emittente e le Società del Gruppo sono esposti alle fluttuazioni dei tassi d'interesse soprattutto per quanto concerne la misura degli oneri finanziari relativi all'indebitamento.

L'Emittente e le Società del Gruppo mitigano in minima parte il rischio derivante dall'indebitamento a tasso variabile con due derivati:

1) un derivato IRS obbligatoriamente stipulato con Intesa SanPaolo a copertura del 50% di un finanziamento sottoscritto nel 2009

Importo nominale al 31/12/2013: € 7.194.646 (€ 11.150.000 amortizing)

Partenza: 01/10/2009

Scadenza: 01/10/2019

Tasso variabile: EUR 3M/360

Tasso Fisso: 3,20%

2) un derivato IRS obbligatoriamente stipulato con BNL – Gruppo BNP Paribas a copertura del 50% di un finanziamento sottoscritto nel 2006

Importo nominale al 31/12/2013: € 2.386.364 (€ 6.477.273 amortizing)

Partenza: 02/05/2010

Scadenza: 03/08/2015

Tasso variabile: EUR 3M/360

Tasso Fisso: 2,40%

3.1.4 Rischi connessi al tasso di cambio

Alla data del Documento di Ammissione non sussistono rischi connessi alle variazioni dei tassi di cambio che possano avere un impatto rilevante sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'Emittente in quanto la maggior parte del fatturato e degli investimenti dell'Emittente riguardano l'Italia:

- Divisione per area geografica del fatturato dell'anno 2013:

Italia 70.128.478,14 pari al 96,70%

Brasile 1.514.680,90 pari al 2,08%

Cina 891.230,66 pari al 1,22%

- Divisione per area geografica degli investimenti dell'anno 2013:

Italia 30.144.855

Brasile 6.103

Cina 33.397

3.1.5 Rischi derivanti dai procedimenti giudiziari in essere

Le Società del Gruppo sono parte di alcuni procedimenti giudiziari in relazione ai quali, sulla base delle informazioni a disposizione dell'Emittente alla data del Documento di Ammissione, si ritiene che dall'esito di tali procedimenti ed azioni non possano determinarsi effetti negativi rilevanti sul bilancio dell'Emittente.

3.1.6 Rischi connessi ai fornitori dei servizi e prodotti che le Società del Gruppo utilizzano nella realizzazione e gestione delle proprie iniziative

L'Emittente ritiene che non vi siano rischi connessi ai fornitori dei servizi e prodotti (e.g. ricambi) a proprio favore e/o a favore di Società del Gruppo che possano avere un impatto rilevante sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'Emittente stesso.

Gli impianti eolici e gli impianti a biogas risultano tutti ultimati e in funzione; per la fase di operation e maintenance dei medesimi le Società del Gruppo hanno siglato singoli contratti di O&M in linea con gli standard di mercato.

Il Gruppo, pur non dipendendo da tali fornitori, ritiene che la fornitura di tali servizi e prodotti abbia carattere di rilevanza. Sebbene quindi sia possibile reperire adeguati fornitori alternativi, tale sostituzione potrebbe non essere possibile in tempi brevi con conseguenti possibili peggioramenti in termini di produzione.

3.1.7 Rischi connessi alla eventuale perdita o sospensione delle autorizzazioni.

L'Emittente e le Società del Gruppo pongono in essere la loro attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sulla base di specifiche autorizzazioni di natura amministrativa (e.g., Autorizzazione Unica ex D.Lgs.387/2003).

In tale ottica va altresì tenuto conto delle varianti alle autorizzazioni amministrative presentate dalle Società del Gruppo al fine di ottimizzare l'attività di impresa.

L'eventuale revoca delle citate autorizzazioni amministrative ovvero la loro sospensione anche per fatti estranei alla volontà e attività dell'Emittente e delle Società del Gruppo o per diniego delle citate varianti potrebbe comportare il verificarsi di possibili effetti negativi sull'attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria delle Società del Gruppo e dell'Emittente.

3.1.8 Rischi connessi all'eventuale risoluzione dei contratti di diritto di superficie

Parte degli impianti a biogas e degli impianti eolici di proprietà delle Società del Gruppo sono stati realizzati su terreni di proprietà di terzi in virtù di contratti costitutivi di un diritto di superficie avente una durata limitata nel tempo. Nonostante l'Emittente e le Società del Gruppo ritengano di aver stipulato tali diritti per periodi di tempo sufficientemente lunghi per coprire la vita utile dell'impianto, l'eventuale risoluzione del contratto potrebbe comportare effetti potenzialmente negativi sulla capacità produttiva e finanziaria della singola Società del Gruppo.

3.1.9 Rischi connessi al pagamento delle cedole e al rimborso del capitale da parte dell'Emittente

Il rimborso del Prestito avverrà mediante l'utilizzo dei flussi di cassa derivanti dallo svolgimento e dallo sviluppo dell'ordinaria attività d'impresa del Gruppo.

In particolare l'Emittente intende destinare i flussi di cassa derivanti dalle Società del Gruppo al rimborso del prestito in oggetto.

Ad oggi pertanto l'Emittente nonostante ritenga che non sussistano rischi sostanziali riguardo la capacità di pagamento delle cedole e di rimborso del capitale, evidenzia che possibili ed eventuali interruzioni della produzione degli impianti, per cause ancorché indipendenti dall'Emittente e dalle Società del Gruppo (e.g., revoca autorizzazioni), potrebbe avere ripercussioni negative sulla produttività degli impianti e quindi sulla capacità dell'Emittente di far fronte al ripagamento del prestito.

3.1.10 Rischi legati alla dipendenza dell'Emittente da alcune figure chiave e alla concentrazione delle deleghe in capo ad alcuni soggetti

Il successo dell'Emittente dipende in misura significativa da figure chiave cui possa attribuirsi, a giudizio dell'Emittente, un ruolo determinante per lo sviluppo dell'Emittente.

Le deleghe operative relative all'Emittente e alle Società del Gruppo sono affidate ai componenti dell'organo di amministrazione ed a figure manageriali di comprovata esperienza. In particolare il presidente del consiglio di amministrazione dott. Agostino Re Rebaudengo, l'amministratore delegato dott. Alessandro Casale ed il consigliere delegato e direttore finanziario dott. Guido Corbò hanno contribuito e contribuiscono in maniera rilevante alla nascita ed all'affermazione dell'Emittente sui mercati e sulle aree di business in cui opera e sono tuttora determinanti in termini di conoscenze del mercato e relazionali, esperienza e visione strategica.

In ragione di quanto precede, sebbene sotto il profilo operativo e dirigenziale l'Emittente sia dotato di una struttura capace di assicurare la continuità nella gestione dell'attività, non si può escludere che qualora tali figure chiave cessassero di ricoprire il ruolo fino ad ora svolto, ciò possa avere un effetto negativo sulla capacità competitiva e sulla crescita dell'Emittente.

3.1.11 Rischi legati alla concessione di fideiussioni e/o altre garanzie

Di seguito l'elenco delle garanzie e fideiussioni concesse dall'Emittente come risultanti dal bilancio d'esercizio dell'Emittente al **31.12.2013**:

Tipologia	Beneficiario	Per conto di	Importo al 31/12/2013	Importo al 31/10/2014
Fideiussione	Dell Computer	Aria Engineering	10.000	10.000
Deposito vincolato	Banco do Brasil	Asja Brasil	1.600.000	1.600.000
Fideiussione	Banco Popolare	Torino Oli Vegetali	500.000	0
Fideiussione	Unicredit Leasing	Helios Energy Landolina	2.258.659	2.187.909

Non comprese nel bilancio 2013 vi sono anche le seguenti garanzie:

Tipologia	Beneficiario	Per conto di	Importo al 31/12/2013	Importo al 31/10/2014
Conto corrente con pegno	Banco Popolare	Ita Aceites Vegetales	0	700.000
Patto di riacquisto (impegno all'acquisto fideiussorio)	Unicredit Leasing	Rabbici Solar	2.237.008	2.138.989
Patto di riacquisto (impegno all'acquisto fideiussorio)	Unicredit Leasing	Specchia Solar	2.208.545	2.111.716
Patto di riacquisto (impegno all'acquisto fideiussorio)	Unicredit Leasing	Puglia Solar 1	2.966.929	2.827.868
Patto di riacquisto (impegno all'acquisto fideiussorio)	Unicredit Leasing	Puglia Solar 1	2.945.997	2.825.785
Patto di riacquisto (impegno all'acquisto fideiussorio)	Unicredit Leasing	Puglia Solar 2	2.952.022	2.829.097
Patto di riacquisto (impegno all'acquisto fideiussorio)	Unicredit Leasing	Puglia Solar 2	2.818.288	2.720.656

Patto di riacquisto (impegno all'acquisto fideiussorio)	Unicredit Leasing	Puglia Solar 3	2.951.597	2.787.358
Impegno al subentro	Mediocredito Italiano	Laterza Aria Wind	10.714.720	12.748.761
Impegno al subentro	Mediocredito Italiano	Laterza Wind 2	14.053.292	14.066.322
Pegno su quote Puglia Solar 1	Unicredit Leasing			
Pegno su quote Puglia Solar 2	Unicredit Leasing			
Pegno su quote Puglia Solar 3	Unicredit Leasing			
Pegno su quote Rabbici Solar	Unicredit Leasing			
Pegno su quote Specchia Solar	Unicredit Leasing			
Pegno su quote Helios Energy Landolina	Unicredit Leasing			
Pegno su quote Laterza Aria Wind	Mediocredito Italiano			
Pegno su quote Laterza Wind 2	Mediocredito Italiano			

In relazione alle garanzie elencate e non comprese nel bilancio 2013, considerato:

- che i patti di riacquisto risultano avere per i beneficiari una “copertura” che è il pegno sulle quote delle società per le quali sono stati sottoscritti i suddetti patti,
- che i pegni sulle quote risultano pubblici in quanto tra l’altro iscritti al registro delle imprese nelle annotazioni della compagine sociale di ciascuna società come da visura societaria,

non si è ritenuto necessario dare evidenza a tali situazioni.

3.1.12 Rischio Operativo

Si definisce rischio operativo il rischio di perdite dovute ad errori, violazioni, interruzioni, danni causati da processi interni, personale, sistemi ovvero causati da eventi esterni. L’Emittente è pertanto esposto a molteplici tipi di rischio operativo, compreso il rischio di frode da parte di dipendenti e soggetti esterni, il rischio di operazioni non autorizzate eseguite da dipendenti oppure il rischio di errori operativi. L’Emittente opera in qualità ed è certificato ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001. I sistemi e le metodologie di gestione del rischio operativo sono conseguentemente progettati per garantire che tali rischi connessi alle proprie attività siano tenuti adeguatamente sotto controllo.

Il Decreto Legislativo 231/2001 (il “**Decreto**”) ha introdotto nell’ordinamento giuridico

italiano il regime della responsabilità amministrativa a carico degli enti, per determinati reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio, da parte di soggetti che rivestono posizione di vertice o di persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di questi.

Al fine di assicurare la prevenzione dei reati contemplati nel Decreto, l'Emittente ha adottato un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo (il "Modello"). Il Modello fa parte di una più ampia politica perseguita dall'Emittente finalizzata a promuovere la correttezza e trasparenza nella conduzione delle proprie attività e nei rapporti con i terzi, nella quale si inserisce il Codice Etico, già adottato dall'Emittente. L'Emittente ha inoltre nominato un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, preposto a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e a promuoverne il suo costante aggiornamento.

3.1.13 Rischi da attività di direzione e coordinamento

L'assunzione e la detenzione di partecipazioni di controllo in società può esporre l'Emittente al rischio di responsabilità da attività di direzione e coordinamento verso gli altri soci e creditori sociali delle società partecipate.

Questo rischio sussiste nell'ipotesi in cui l'Emittente, esercitando l'attività di direzione e coordinamento delle società controllate, sacrifichi gli interessi di queste ultime a vantaggio di quelli della Società, in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società partecipate medesime.

3.1.14 Rischi connessi alle perdite su crediti

Il rischio di credito dell'Emittente è attribuibile all'ammontare dei crediti vantati dalle Società del Gruppo nei confronti delle società "grossiste" acquirenti dell'energia e dei Certificati Verdi, come più sotto specificato, e del Gestore dei Servizi Energetici GSE quale per i corrispettivi, a titolo di tariffa incentivante omnicomprensiva, per l'immissione netta in rete di energia prodotta da impianti a biogas e da impianti eolici

I crediti commerciali iscritti a bilancio dell'Emittente (Euro **33.929.660**) si riferiscono prevalentemente a crediti verso clienti a breve termine incrementatisi nel 2013 per fattori contingenti di fine anno. Di seguito il dettaglio dei crediti commerciali vantati dall'Emittente al **31/12/2013**.

Descrizione	31.12.2013
Verso Clienti	17.518.361
Verso imprese controllate	1.659.343
Verso imprese collegate	997.918
Crediti tributari	10.753.534
Imposte anticipate	166.908
Verso altri	2.814.902
Crediti verso imprese correlate	18.694
Totale	33.929.660

L'Emittente, nello svolgimento della propria attività, è esposto al remoto rischio che i crediti delle Società del Gruppo non vengano onorati dal GSE, ENI, EDELWEISS, GdF, EGL, ELETTROGREEN POWER.

A fronte di tali fattori di rischio, l'Emittente adotta una politica di monitoraggio che prevede un dialogo costante con il GSE e con le istituzioni e gli organismi di governo e regolazione del settore, nonché la partecipazione attiva ad associazioni di categoria ed a gruppi di lavoro istituiti presso gli stessi enti.

Al 31/12/2013 i crediti dell'Emittente verso le principali controparti ammontavano ad € 12.570.416 e precisamente:

- Crediti vs. GSE € 4.225.945
- Crediti vs. EDELWEISS € 2.722.213
- Crediti vs. ENI € 3.955.159
- Crediti vs. GdF € 1.593.899
- Crediti vs. Elettrogreen Power € 73.200

3.1.15 Rischio di liquidità

Si definisce rischio di liquidità il rischio che l'Emittente non riesca a far fronte ai propri impegni di pagamento quando essi giungono a scadenza. La liquidità dell'Emittente potrebbe essere danneggiata da imprevisti flussi di cassa in uscita, dall'obbligo di prestare maggiori garanzie ovvero dall'incapacità di accedere ai mercati dei capitali.

Questa situazione potrebbe insorgere a causa di circostanze indipendenti dal controllo dell'Emittente, come una generale turbativa del mercato di riferimento o un problema operativo che colpisca l'Emittente e/o le Società del Gruppo o terze parti o anche dalla percezione, tra i partecipanti al mercato, che l'Emittente o le Società del Gruppo o altri partecipanti del mercato stiano avendo un maggiore rischio di liquidità.

La crisi di liquidità e la perdita di fiducia nelle istituzioni finanziarie può aumentare i costi di finanziamento dell'Emittente e limitare il suo accesso ad alcune delle sue tradizionali fonti di liquidità.

La gestione finanziaria è centralizzata presso l'Emittente allo scopo di ottimizzare il reperimento e l'utilizzo delle risorse finanziarie. Viene costantemente monitorata la situazione finanziaria attuale, prospettica e la disponibilità di adeguati affidamenti bancari. Attraverso i rapporti che l'Emittente e Società del Gruppo intrattengono con i principali Istituti di Credito Italiani vengono ricercate le forme di finanziamento più adatte alle proprie esigenze e le migliori condizioni di mercato.

3.1.16 Rischi connessi ai rapporti con Società del Gruppo

L'Emittente ha intrattenuto, e intrattiene tuttora, rilevanti rapporti di natura commerciale con le Società del Gruppo.

L'Emittente fornisce infatti "servizi comuni" rappresentati principalmente da attività di consulenza e assistenza in materia gestionale (pianificazione strategica ed organizzativa, pianificazione finanziaria e di bilancio, obiettivi e politiche di marketing, politiche, strategie, programmazione della produzione, pianificazione e controllo della gestione aziendale, manutenzione e gestione di progetti ed impianti), amministrativi, legali, tecnici, contabili e di tesoreria.

Con riferimento alla prestazione di tali servizi non sussistono rischi diversi dagli ordinari rischi di mercato.

3.1.17 Rischi connessi alle dichiarazioni di preminenza ed alle informazioni sui mercati

Le fonti di informazioni pubbliche (e.g. sito web, bilancio dell'Emittente etc.) ed il presente Documento di Ammissione possono contenere informazioni relative alla descrizione dei mercati di riferimento e al relativo posizionamento dell'Emittente e alcune dichiarazioni di preminenza e stime, formulate dall'Emittente sulla base della specifica conoscenza del settore di appartenenza ma, a causa della mancanza di dati storici certi ed omogenei – rappresentano il risultato di elaborazioni effettuate dall'Emittente dei predetti dati, con il conseguente grado di soggettività e l'inevitabile margine di incertezza che ne deriva.

Tali informazioni potrebbero quindi non rappresentare correttamente i mercati di riferimento, la loro evoluzione, il relativo posizionamento dell'Emittente, nonché gli effettivi sviluppi

dell'attività dell'Emittente, a causa di rischi noti e ignoti, incertezze e altri fattori di rischio enunciati e non nel presente capitolo 3.

3.1.18 Rischi connessi agli affidamenti bancari e non bancari

Bilancio Emittente

Asja Ambiente Italia 31/12/2013

Affidamenti a breve termine

Bene Banca-Credito Coop di Bene Vagienna	500.000
Banca Etruria	200.000
Cassa di Risparmio di Fossano	1.500.000
Intesa Sanpaolo	1.500.000
Monte dei Paschi di Siena	3.000.000
BNL - Gruppo BNP Paribas	2.250.000
Credito Valtellinese	700.000
Banca Popolare di Novara	630.000
Unicredit	5.694.000
Totale	15.974.000

Finanziamenti a medio termine

Credito Emiliano	500.000
MPS Capital Services	9.460.952
Banca Nuova	1.513.805
Banco do Brasil	2.500.000
Bene Banca-Credito Coop di Bene Vagienna	316.925
Monte dei Paschi di Siena	843.750
Credito Valtellinese	1.529.786
Cassa di Risparmio di Fossano	3.344.754
Pool BNL	4.772.727
Intesa Sanpaolo	18.982.042
BNL - Gruppo BNP Paribas	1.100.000
Banca Popolare di Novara	1.469.549
Banca Etruria	946.764
Unicredit	12.383.912
Mediocredito Italiano	3.405.140
Swifterberg Capital	10.000.000
Totale	73.070.105

Leasing

Unicredit Leasing	3.227.166
Mediocredito Italiano	5.295.082
Santander	13.384
FGA Capital	29.871
Volkswagen Bank	15.408
Fiditalia	8.597
Totale	8.589.508

Bilancio Consolidato

Asja Ambiente Italia 31/12/2013

Affidamenti a breve termine

Bene Banca-Credito Coop di	
Bene Vagienna	500.000
Banca Etruria	200.000
Cassa di Risparmio di Fossano	1.500.000
Intesa Sanpaolo	1.500.000
Monte dei Paschi di Siena	3.000.000
BNL - Gruppo BNP Paribas	2.250.000
Credito Valtellinese	700.000
Banca Popolare di Novara	630.000
Unicredit	5.694.000
Totale	15.974.000

Finanziamenti a medio termine

Credito Emiliano	500.000
MPS Capital Services	9.460.952
Banca Nuova	1.513.805
Banco do Brasil	2.500.000
Bene Banca-Credito Coop di	
Bene Vagienna	316.925
Monte dei Paschi di Siena	843.750
Credito Valtellinese	1.529.786
Cassa di Risparmio di Fossano	3.344.754
Pool BNL	4.772.727
Intesa Sanpaolo	18.982.042
BNL - Gruppo BNP Paribas	1.100.000
Banca Popolare di Novara	1.469.549
Banca Etruria	946.764
Unicredit	12.383.912
Mediocredito Italiano	3.405.140
Swifterberg Capital	10.000.000
Totale	73.070.105

Leasing

Unicredit Leasing	3.227.166
Mediocredito Italiano	5.295.082
Santander	13.384
FGA Capital	29.871
Volkswagen Bank	15.408
Fiditalia	8.597
Totale	8.589.508

Asja Market 31/12/2013

Affidamenti a breve termine

Unicredit	25.000
Totale	25.000

Laterza Aria Wind	31/12/2013
<i>Leasing</i>	
Mediocredito Italiano	10.714.720
Totale	10.714.720
Laterza Wind 2	31/12/2013
<i>Leasing</i>	
Mediocredito Italiano	14.053.292
Totale	14.053.292
Helios Energy Landolina	31/12/2013
<i>Leasing</i>	
Unicredit Leasing	2.258.659
Totale	2.258.659
Asja Brasil	31/12/2013
<i>Finanziamenti a medio termine</i>	
Banco do Brasil	2.683.332
Totale	2.683.332

Con riferimento agli affidamenti relativi a contratti di finanziamento e leasing sottoscritti dall'Emittente e/o dalle Società del Gruppo, si segnala che alcuni di tali contratti prevedono, *inter alia*, clausole di cross default, covenants finanziari, di fare e non fare, obblighi di preventiva autorizzazione per modifiche organizzative (e.g. riguardanti lo statuto sociale), eventi rilevanti (anche potenziali), dichiarazioni e garanzie ed altre clausole tipiche per operazioni e contratti di specie.

Qualora l'Emittente e le Società del Gruppo fossero inadempienti nei confronti di altri contratti di finanziamento oppure qualora non rispettassero i predetti covenants finanziari oppure qualora operassero tali modifiche senza autorizzazione, oppure ancora qualora si verificasse un evento rilevante nel senso descritto dal finanziamento e/o la violazione di anche una sola delle dichiarazioni e garanzie e/o in generale degli impegni assunti nei confronti dei finanziatori, tali circostanze potrebbero causare la risoluzione di tali contratti.

Qualora i relativi istituti bancari decidessero di avvalersi di tali clausole risolutive, l'Emittente e le Società del Gruppo potrebbero dover rimborsare tali finanziamenti e leasing in una data anteriore rispetto a quella contrattualmente pattuita, con potenziali effetti negativi sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente.

Sebbene il Gruppo, alla data del Documento di Ammissione, non abbia ricevuto contestazioni da parte delle banche finanziatrici, non è possibile escludere che in futuro possa non essere in grado di reperire le risorse finanziarie necessarie agli impegni di rimborso ovvero non riesca a rispettare i covenants e obblighi di cui sopra od ancora si verificano eventi rilevanti, con conseguente obbligo di rimborso immediato delle residue parti dei finanziamenti e leasing. Il verificarsi di tali eventi potrebbe avere un effetto negativo sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e del Gruppo.

Non vi è, altresì, garanzia che in futuro l'Emittente possa negoziare e ottenere i finanziamenti necessari per lo sviluppo della propria attività o per il rifinanziamento di quelli in scadenza,

con le modalità, i termini e le condizioni ottenute dalla stessa fino alla data del Documento di Ammissione.

Conseguentemente, gli eventuali aggravii in termini di condizioni economiche dei nuovi finanziamenti e l'eventuale futura riduzione della capacità di credito nei confronti del sistema bancario potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica e finanziaria dell'Emittente e del Gruppo e/o limitarne la capacità di crescita.

3.1.19 Rischi connessi alla mancata realizzazione o a ritardi nell'attuazione della strategia industriale

La capacità dell'Emittente di migliorare le propria redditività dipende, tra l'altro, dal successo nella realizzazione della propria strategia industriale.

L'Emittente intende perseguire una strategia di crescita e sviluppo focalizzata in particolare sui propri business di riferimento, produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili, con particolare riferimento al biogas ed all'eolico.

Qualora l'Emittente non fosse in grado di realizzare efficacemente la propria strategia ovvero di realizzarla nei tempi previsti, o qualora non dovessero risultare corrette le assunzioni di base sulle quali la strategia è fondata, la capacità dell'Emittente di incrementare i propri ricavi e la propria redditività potrebbe essere inficiata e ciò potrebbe avere un effetto negativo sull'attività e sulle prospettive di crescita dell'Emittente, nonché sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

L'effettiva ed integrale realizzazione del piano industriale ed il conseguente conseguimento degli obiettivi programmati possono, tra l'altro, dipendere da congiunture economiche o da eventi imprevedibili e/o non controllabili dall'Emittente che, conseguentemente, potrebbe dover sostenere costi rilevanti a tal fini che altresì potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

3.1.20 Rischi di *Information Technology*

Le attività dell'Emittente sono gestite anche attraverso sistemi informativi che supportano i principali processi aziendali, sia operativi che amministrativi e commerciali.

L'inadeguatezza o il mancato aggiornamento di tali sistemi informativi rispetto alle esigenze di business, la loro eventuale indisponibilità, la non adeguata gestione degli aspetti legati all'integrità ed alla riservatezza delle informazioni, rappresentano potenziali fattori di rischio.

Nel corso degli ultimi anni è proseguito il percorso di integrazione e consolidamento dei sistemi informativi. A rafforzamento del percorso intrapreso è stato pianificato un programma di evoluzione dei principali sistemi informativi a supporto del processo di separazione funzionale e di tutte le attività amministrative e commerciali, onde perseguire l'aggiornamento della piattaforma di riferimento per aumentarne ulteriormente il grado di affidabilità e integrazione.

Per mitigare i potenziali rischi di interruzione delle attività di business sui processi ritenuti strategici, l'Emittente si è dotata di infrastrutture tecnologiche ad alta affidabilità. Tali infrastrutture sono garantite da contratti di manutenzione diretti con le ditte produttrici. E' inoltre attuata una politica di back-up che persegue la salvaguardia dei dati nel rispetto di quanto disposto dalla normativa in materia di privacy.

La riservatezza e la sicurezza delle informazioni sono oggetto di presidi specifici da parte dell'Emittente, sia attraverso politiche interne che attraverso strumenti di segregazione degli accessi alle informazioni.

3.1.21 Rischi connessi alle coperture assicurative

L'Emittente e le Società del Gruppo svolgono attività tali che potrebbero esporle al rischio di subire o procurare danni talvolta di difficile prevedibilità e/o quantificazione.

Sebbene l'organo amministrativo ritiene di ricevere idonea copertura del Gruppo attraverso la stipula di polizze assicurative stipulate a proprio favore (ad esempio in relazione a responsabilità civile, furti e guasti), adeguate all'attività svolta, ove si verificano eventi per qualsiasi motivo non compresi nelle coperture assicurative ovvero tali da cagionare danni aventi un ammontare eccedente le coperture medesime, l'Emittente e/o le Società del Gruppo sarebbero tenuti a sostenere i relativi oneri con conseguenti effetti negativi sulla situazione economico, patrimoniale e finanziaria.

3.1.22 Rischi relativi alle politiche nazionali ed internazionali a supporto della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

La produzione di elettricità da fonti rinnovabili dipende principalmente dalle norme interne a supporto del settore.

Il legislatore italiano è più volte intervenuto modificando la relativa normativa, con particolare riferimento all'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, rendendo, in molti casi, più complicata la procedura per l'ottenimento della relativa incentivazione. L'Emittente, peraltro, non può garantire che il supporto attualmente previsto dalla legislazione italiana verrà mantenuto anche in futuro e che non ci saranno mutamenti, anche con effetto retroattivo, della disciplina ad oggi in essere. In particolare, per quanto concerne il cd. "Decreto Spalma-incentivi" l'Emittente dichiara di aver scelto l'opzione "B" in relazione agli impianti fotovoltaici.

Tali eventi pertanto rappresentano un rischio per i sottoscrittori dei Titoli potendo incidere sostanzialmente sulla redditività di impresa del Gruppo.

3.1.23 Rischi connessi alla normativa e alla regolamentazione dei settori di attività in cui opera l'Emittente

L'Emittente opera in un settore fortemente regolamentato. Tra i fattori di rischio nell'attività di gestione va pertanto considerata l'evoluzione costante e non sempre prevedibile del contesto normativo e regolatorio di riferimento per i settori dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

Gli effetti dell'evoluzione del contesto normativo possono riguardare, ad esempio, il funzionamento del mercato, i piani tariffari, il sistema di incentivazione, i livelli di qualità del servizio richiesti e gli adempimenti tecnico-operativi.

Cambiamenti normativi che determinano condizioni sfavorevoli per gli operatori del settore potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Emittente, in termini di riduzione dei ricavi, contrazione dei margini e/o abbandono di iniziative in corso.

A fronte di tali fattori di rischio, l'Emittente adotta una politica di monitoraggio e gestione del rischio normativo, al fine di mitigarne per quanto possibile gli effetti, attraverso un presidio articolato su più livelli, che prevede il dialogo collaborativo con le istituzioni e con gli organismi di governo e regolazione del settore, la partecipazione attiva ad associazioni di categoria ed a gruppi di lavoro istituiti presso gli stessi enti, nonché l'esame delle evoluzioni normative da parte di consulenti esterni e dei provvedimenti dell'Autorità di settore.

È, inoltre, previsto un costante dialogo con le unità di business interessate dalle evoluzioni normative, al fine di valutarne compiutamente i potenziali impatti.

3.1.24 Rischi connessi alla concorrenza

L'Emittente opera in un contesto competitivo che li pone in concorrenza con soggetti italiani e multinazionali, alcuni dei quali dotati di risorse finanziarie maggiori rispetto all'Emittente.

Nonostante l'Emittente ritenga di godere di vantaggi competitivi che derivano dal suo forte radicamento nel territorio, qualora, a seguito dell'ampliamento del numero dei suoi diretti

concorrenti, non fosse in grado di mantenere la propria forza competitiva sul mercato, potrebbe vedere ridotti i propri margini, con conseguenti effetti negativi sull'attività e sulle prospettive di crescita, nonché sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

In sostanza nonostante il Gruppo vanti, alla data del Documento di Ammissione, una significativa quota di mercato in Italia nel campo del biogas e dell'eolico non si può escludere che il possibile intensificarsi del livello del settore in cui opera si ripercuota negativamente sulle prospettive reddituali con conseguente riduzione dei ricavi ed effetti negativi sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

3.1.25 Rischi ambientali legati all'attività dell'Emittente

L'attività dell'Emittente è soggetta alla normativa italiana e dell'Unione Europea in materia di tutela dell'ambiente e della salute ed ogni attività viene svolta nel rispetto di tali normative e delle autorizzazioni eventualmente richieste ed ottenute.

Sebbene l'Emittente abbia dichiarato di svolgere la propria attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in materia di ambiente e sicurezza, non può tuttavia essere escluso che l'Emittente e le Società del Gruppo possano incorrere in costi o responsabilità in materia di tutela dell'ambiente.

Sono infatti difficilmente prevedibili le ripercussioni economico-finanziarie di eventuali danni ambientali, anche in considerazione dei possibili effetti di nuove disposizioni legislative e regolamentari per la tutela dell'ambiente, diverse interpretazioni da parte degli enti competenti della medesima normativa, dell'impatto di eventuali innovazioni tecnologiche per il risanamento ambientale, della possibilità dell'insorgere di controversie e della difficoltà di determinare le eventuali conseguenze, anche in relazione alla responsabilità di altri soggetti.

3.1.26 Rischi connessi al malfunzionamento e/o all'interruzione dell'operatività delle infrastrutture di rete e degli impianti

Nei settori in cui opera l'Emittente la normale prestazione delle attività dipende dalla corretta operatività di infrastrutture (quali, in particolare, le reti di trasporto/distribuzione dell'energia elettrica) e di impianti (quali quelli di gestione anaerobica, e aerobica, ecc.).

Eventuali interruzioni o limitazioni dell'operatività di tali infrastrutture (causate, ad esempio, da errori umani, crisi biologica, calamità naturali, attentati, atti di sabotaggio, provvedimenti dell'autorità giudiziaria e/o amministrativa) potrebbero comportare interruzioni totali o parziali delle attività svolte dall'Emittente ovvero un incremento dei costi per lo svolgimento di tali attività. Non si può escludere che il verificarsi, in futuro, di tali circostanze potrebbe quindi avere effetti negativi sull'attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Gruppo e quindi dell'Emittente.

3.1.27 Rischi connessi all'attuale congiuntura economica

La perdurante crisi che ha colpito il sistema bancario e i mercati finanziari, nonché il conseguente peggioramento delle condizioni macroeconomiche che hanno registrato una contrazione dei consumi e della produzione industriale a livello mondiale hanno avuto come effetto una restrizione delle condizioni per l'accesso al credito, una stagnazione degli investimenti, un basso livello di liquidità nei mercati finanziari e un'estrema volatilità nei mercati azionari e obbligazionari.

I risultati dell'Emittente potranno essere influenzati tra l'altro dal perdurare della crisi economica e/o dal sopravvenire di altre ed ulteriori criticità dei mercati, quali la diminuzione del prezzo dell'energia e/o dei certificati verdi, che possono incidere sull'andamento della stessa.

3.1.28 Rischi connessi ad eventi climatici

I rischi connessi a eventi climatici potrebbero comportare l'esposizione dell'Emittente alla volatilità della produzione in particolare con riferimento alla produzione di energia da fonti rinnovabili effettuata da Società del Gruppo.

Le caratteristiche delle fonti di energia utilizzate nel settore delle energie rinnovabili comportano una produzione caratterizzata da una certa variabilità, connessa alle condizioni climatiche dei siti in cui sono localizzati gli impianti eolici e dei siti da cui provengono le relative biomasse.

Poiché la produzione di energia elettrica generata da impianti a biogas è legata a fattori climatici non programmabili ed è caratterizzata nell'arco dell'anno da fenomeni di stagionalità, l'Emittente per mitigare tali rischi ha diversificato e sta diversificando, nell'ambito del territorio nazionale, le linee di approvvigionamento della biomassa e dei sottoprodotti da utilizzare nei relativi impianti.

3.2 Fattori di rischio relativi alla quotazione dei Titoli

3.2.1 Rischi connessi alla negoziazione su ExtraMOT PRO, alla liquidità dei mercati ed alla possibile volatilità del prezzo dei Titoli

L'Emittente ha presentato domanda di ammissione alla negoziazione dei Titoli presso il Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT, riservato solo agli investitori professionali, gli unici ammessi alle negoziazioni su tale mercato.

I Titoli non saranno assistiti da un operatore specialista (come definito all'interno del Regolamento del Mercato ExtraMOT). Pertanto, anche l'investitore professionale che intenda disinvestire i Titoli prima della naturale scadenza potrebbe incontrare difficoltà nel trovare una controparte e quindi nel liquidare l'investimento, con il conseguente rischio di ottenere un valore inferiore a quello di sottoscrizione. Infatti, il prezzo di vendita sarà influenzato da diversi elementi, tra cui:

- a) variazione dei tassi di interesse e di mercato ("Rischio di tasso");
- b) caratteristiche del mercato in cui i titoli verranno negoziati ("Rischio di liquidità");
- c) variazione del merito creditizio dell'Emittente ("Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente"); e
- d) commissioni ed oneri ("Rischio connesso alla presenza di commissioni ed altri oneri nel prezzo di emissione").

Di conseguenza gli investitori, nell'elaborare le proprie strategie finanziarie, dovranno tenere in considerazione che la durata dell'investimento potrebbe eguagliare la durata dei Titoli stessi. Per contro, tali elementi non influenzano il valore di rimborso a scadenza, che rimane pari al 100% del Valore Nominale.

3.2.2 Rischio di tasso

L'investimento nei Titoli comporta i fattori di rischio "mercato" propri di un investimento in obbligazioni a tasso fisso. Le fluttuazioni dei tassi d'interesse sui mercati finanziari si ripercuotono sul prezzo e quindi sul rendimento dei Titoli, in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua. Pertanto, in caso di vendita dei Titoli prima della scadenza, il loro valore di mercato potrebbe risultare inferiore anche in maniera significativa al loro prezzo di sottoscrizione ed il ricavo di tale vendita potrebbe quindi essere inferiore anche in maniera significativa all'importo inizialmente investito ovvero significativamente inferiore a quello attribuito ai Titoli al momento dell'acquisto ipotizzando di mantenere l'investimento fino alla scadenza.

3.2.3 Rischi connessi al verificarsi di eventi al di fuori del controllo dell'Emittente

Eventi quali l'approvazione del bilancio di esercizio dell'Emittente, comunicati stampa o cambiamenti nelle condizioni generali del mercato possono incidere significativamente sul valore di mercato dei Titoli. Inoltre, le ampie oscillazioni del mercato, nonché le generali condizioni economiche e politiche possono incidere negativamente sul valore di mercato dei Titoli, indipendentemente dall'affidabilità creditizia dell'Emittente.

3.2.4 Rischio derivante dalle modifiche al regime fiscale

Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, che si applicano ai pagamenti effettuati ai sensi ed in relazione ai Titoli, sono ad esclusivo carico del relativo Portatore. Non vi è certezza che il regime fiscale applicabile alla data di approvazione del presente Documento di Ammissione rimanga invariato durante la vita dei Titoli, con possibile effetto pregiudizievole sul rendimento netto atteso dal relativo Portatore.

3.2.5 Rischio connesso al conflitto di interesse

Rischio di conflitto di interessi con soggetti coinvolti nell'operazione

Alla data del Documento di Ammissione non esistono situazioni di conflitto d'interesse tra l'Emittente e ciascuno dei Sottoscrittori.

4. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE

4.1 Denominazione legale e commerciale

La denominazione legale e commerciale dell'Emittente è Asja Ambiente Italia S.p.A..

4.2 Estremi di iscrizione nel Registro delle Imprese

L'Emittente è iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Torino al n. TO-817531.

4.3 Data di costituzione e durata dell'Emittente

Asja Ambiente Italia S.p.A. è stata costituita in data 09/01/1995.

Ai sensi dell'art.4 dello Statuto, la durata dell'Emittente è stabilita fino al 2030.

Domicilio e forma giuridica, legislazione in base alla quale opera l'Emittente, paese di costituzione e sede sociale

L'Emittente è costituita in Italia in forma di società per azioni e opera in base alla legislazione italiana.

La sede legale dell'Emittente è in Corso Vinzaglio n. 24. Torino

4.4 Descrizione dell'Emittente

L'Emittente opera quale holding delle Società del Gruppo con attività gestionali, attraverso le società da essa partecipate, nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili e svolge, *inter alia*, attività di sviluppo, realizzazione, progettazione, manutenzione e gestione di impianti per la realizzazione e distribuzione di energia elettrica derivante da impianti a biogas, eolici e/o altre fonti rinnovabili.

Costituita nel 09/01/1995 alla data del Documento di Ammissione, attraverso le 20 società controllate, il Gruppo gestisce n° 27 impianti a biogas e n° 10 impianti eolici ed è uno dei leader italiani nel campo dell'energia rinnovabile derivanti da tale impianti. Il modello aziendale del Gruppo prevede che lo stesso svolga principalmente l'attività di realizzazione, vendita, gestione in proprio di impianti per il recupero energetico.

Alla data del 31/10/2014 il Gruppo impiegava complessivamente 150 dipendenti.

4.5 Eventi recenti sostanzialmente rilevanti per la valutazione della solvibilità dell'Emittente

Tenuto conto di quanto già precisato nel presente Documento di Ammissione, l'Emittente ritiene che non sussistano ulteriori eventi recenti sostanzialmente rilevanti per la valutazione della propria solvibilità.

In un contesto di perdurante crisi economica il Gruppo ha perseguito e sta perseguendo l'opera di parziale riassetto e razionalizzazione delle strutture volta sostanzialmente ad una strategia di miglioramento e di riduzione fissi e miglioramento della redditività industriale.

Per maggiori dettagli e per un'informativa completa relativa alle operazioni societarie e ai fatti di rilievo inerenti all'ultimo bilancio di esercizio approvato, si invitano gli investitori a leggere attentamente le relative informazioni riportate nel Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, allegato al presente Documento di Ammissione.

4.6 Collegio Sindacale e revisore esterno

Alla data di presentazione del Documento di Ammissione l'organo di controllo è rappresentato dal Collegio Sindacale, costituito dai 5 Sindaci, di cui 3 effettivi e due supplenti. Ad oggi la funzione di revisione legale dei conti è affidata alla società di revisione Reconta Ernst & Young, nominata per il triennio 2014/2016.

Il Revisore esterno ha emesso la relazione di certificazione sul Bilancio relativo all'esercizio 2013 ex art. 14 del D. Lgs. n. 39/2010

Ammontare dei Titoli

Al 3 giugno 2014, data di approvazione dell'ultimo bilancio, il capitale sociale ammontava ad Euro 12.550.000 e le riserve disponibili risultavano pari ad Euro 30.532.124. A seguito dell'aumento di capitale sociale deliberato in data 11 giugno 2014 per un importo pari ad ulteriori Euro 876.000, il capitale sociale dell'Emittente risulta attualmente pari ad Euro 14.156.000.

Il Prestito sarà costituito da n. 120 (centoventi) obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 100.000,00 (centomila/00) cadauno, per un importo nominale massimo complessivo di Euro 12.000.000,00 (dodici milioni/00) denominato "Asja Ambiente Italia S.p.A. - 6,75% - 2023" emesso dall'Emittente.

4.7 Uso dei proventi

I fondi derivanti dall'emissione dei Titoli verranno utilizzati dall'Emittente per l'investimento in corso d'esecuzione relativo alla costruzione dell'impianto eolico di 29.7MW sito in Località Le Reni nel Comune di Matera.

4.8 Ulteriori emissioni

Alla data del presente Documento di Ammissione, l'Emittente non ha emesso obbligazioni ulteriori rispetto ai Titoli di cui al presente Documento di Ammissione.

5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

5.1 Le Società del Gruppo

Si riportano di seguito i dati relativi alla struttura organizzativa dell'Emittente da leggersi congiuntamente ai dati più recenti riportati al successivo paragrafo.

Alla data del Documento di Ammissione, le Società del Gruppo sono le seguenti:

Laterza Aria Wind;

Asja Brasil Ltda;

Consorzio Horizonte Asja;

Meltemi Energia S.r.l.;

Asja Renewables Kunming Co., Ltd;

Asja Renewables Shenyang Co., Ltd;

Asja Market S.r.l.;

Capua Farm S.r.l. in liquidazione;

Helios Energy Landolina S.r.l.;

Aria Wind Plants S.r.l.

Sansenergy Racale S.r.l. in liquidazione;

Puglia Solar 1 S.r.l.;

Puglia Solar 2 S.r.l.;

Puglia Solar 3 S.r.l.;

Rabbici Solar S.r.l.;

Specchia Solar S.r.l.;

Rigren S.r.l.;


Laterza Wind 2 S.r.l.

Di seguito l'organigramma:

Asja Ambiente Italia S.p.A.

ASJA AMBIENTE ITALIA S.p.A.
Via Ivrea, 70 - 10098 RIVOLI (TO)
Partita IVA 06824320011

31 dicembre 2014



5.2 Breve descrizione delle Società del Gruppo

Le Società del Gruppo operano principalmente nei settori della produzione e vendita di energia elettrica derivante da fonte rinnovabile, in particolare biogas ed eolico e nel trading dei relativi impianti.

Ogni Società del Gruppo (salvo Asja Market, Capua Farm S.r.l. in liquidazione, Sansenergy Racale S.r.l. in liquidazione) è titolare di un impianto per la produzione di energia elettrica e di tutte le autorizzazioni (Autorizzazione Unica in primis) all'uopo necessarie. In relazione alle suddette società in liquidazione sono state rilevate rispettivamente perdite su partecipazione pari a Euro 209.286,95 e Euro 33.989,99 per un totale di Euro 243.276,94.

Sono le stesse società ad avere singolarmente negoziato i contratti di EPC/O&M/somministrazioni/servizi ed a gestire, sotto la direzione e controllo dell'Emittente, gli impianti.

La società Asja Ambiente Italia S.p.A fornisce alle restanti Società del Gruppo i servizi di gestione tecnica, manutenzione, controllo, monitoraggio, nonché l'attività di O&M in genere per gli impianti e macchinari per la produzione dell'energia elettrica sopra descritti. Tale attività viene svolta di concerto con gli appaltatori dei servizi di O&M in un'ottica di ottimizzazione dei servizi e risparmio dei costi dipesi da interventi terzi.

6. PRINCIPALI SOCI

6.1 Partecipazione, direzione e coordinamento

Si riporta di seguito i nomi dei soci che, alla data del presente Documento di Ammissione, detengono partecipazioni nel capitale sociale dell'Emittente:

Cordusio Società Fiduciaria	Euro 12.055.712 = 85,16%
Dottor Agostino Re Rebaudengo	Euro 421.288,00 = 2,98%
Swifterberg Capital BV	Euro 730.000,00 = 5,16%
Ago Renewables S.p.A.	Euro 949.000,00 = 6,70%

6.2 Accordi societari

Per quanto a conoscenza dell'Emittente, alla data del presente Documento di Ammissione non sussistono accordi che possano determinare, a una data successiva, una variazione dell'assetto di controllo dell'Emittente.

7. INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL'EMITTENTE

7.1 Informazioni finanziarie

Per quanto riguarda le informazioni finanziarie relative all'Emittente ed al Gruppo si rinvia all'ultimo bilancio di esercizio approvato, insieme alla relative certificazioni, riportato nell'Allegato I (Bilancio dell'Emittente relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 e relativa certificazione) ed Allegato II (Bilancio consolidato del Gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 e relativa certificazione) del presente Documento di Ammissione.

8. INFORMAZIONI RELATIVE AI TITOLI

Si riporta di seguito il regolamento del prestito contenente i termini e le condizioni dei Titoli ammessi alla negoziazione ai sensi del presente Documento di Ammissione

REGOLAMENTO DEL PRESTITO
«ASJA AMBIENTE ITALIA S.P.A. – 6,75% - 2023»
DI NOMINALI EURO 12.000.000
CODICE ISIN IT0005091035

Asja Ambiente Italia S.p.A.
Sede legale: Corso Vinzaglio, 24, Torino
Codice Fiscale, P. IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino: 06824320011
Capitale sociale deliberato e sottoscritto: € 14.156.000 i.v.

Il presente prestito costituito da titoli obbligazionari è regolato dai seguenti termini e condizioni (il “Regolamento del Prestito”) e, per quanto quivi non specificato, dall’articolo 2410 e seguenti del Codice Civile in materia di obbligazioni emesse da società per azioni.

1. Definizioni

Nel presente Regolamento del Prestito le seguenti espressioni hanno il significato ad esse rispettivamente qui di seguito attribuito:

“**Ammortamenti**” indica la somma del valore degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni materiali ed immateriali, calcolati in conformità ai principi contabili nazionali italiani.

“**Agente per il Calcolo**” indica la società Emittente.

“**Agenzia di Rating**” si intende CRIF S.p.A. con sede in Bologna, via Fantin, 1-3.

“**Articolo**” indica un articolo del presente Regolamento del Prestito.

“**Assemblea dei Portatori dei Titoli**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 21.

“**Attestazione di Conformità**” si intende la dichiarazione che l’Emittente è tenuto a rendere disponibile, a ciascuna Data di Calcolo e che sarà sottoscritta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente.

“**Atto di Pegno**” ha il significato di cui all’Articolo 22.

“**Beni**” indica, con riferimento ad una società, i beni materiali e immateriali detenuti dalla società stessa, ivi inclusi crediti, azioni, partecipazioni e strumenti finanziari.

“**Bilancio**” indica il bilancio d’esercizio dell’Emittente al 31 dicembre di ogni anno, che sarà soggetto a revisione ai sensi dell’art 14 del D.Lgs. 27/1/2010 n. 39 da parte di Reconta Ernst & Young S.p.A. (o equivalente società di revisione).

“**Borsa Italiana**” indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n.6.

“**Comunicazione di Rimborso Anticipato**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*).

“**Comunicazione di Variazione Tasso**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 12 (*Impegni dell’Emittente*).

“**Comunicazione di Violazione dei Parametri Finanziari**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 12 (*Impegni dell’Emittente*).

“**Consolidato**” indica il bilancio consolidato dell’Emittente al 31 dicembre di ogni anno, che sarà soggetto a revisione ai sensi dell’art 14 del D.Lgs. 27/1/2010 n. 39 da parte di Reconta Ernst & Young S.p.A. (o equivalente società di revisione).

“**Contratti di Cessione in Garanzia dei Crediti**” si intendono congiuntamente il Contratto di Cessione in Garanzia dei Crediti Ascoli, il Contratto di Cessione in Garanzia dei Crediti Ascoli 2, il Contratto di Cessione in Garanzia dei Crediti Spoleto, il Contratto di Cessione in Garanzia dei Crediti Tavullia e il Contratto di Cessione in Garanzia dei Crediti Tavullia 2.

“**Contratto di Cessione in Garanzia dei Crediti Ascoli**” indica il contratto di cessione in garanzia dei crediti derivanti dalla convenzione per il ritiro dell’energia (n. istanza: TO 100340) sottoscritta tra il GSE e l’Emittente in data 21 ottobre 2009 in relazione all’impianto a biogas sito nel comune di Ascoli Piceno e denominato Relluce (Ascoli), di potenza pari a 970 KW, che dovrà essere sottoscritto tra l’Emittente ed i Sottoscrittori secondo quanto previsto nell’Atto di Pegno.

“**Contratto di Cessione in Garanzia dei Crediti Ascoli 2**” indica il contratto di cessione in garanzia dei crediti derivanti dalla convenzione per il ritiro dell’energia (n. istanza: TO 101426) sottoscritta tra il GSE e l’Emittente in data 7 dicembre 2011 in relazione all’impianto a biogas sito nel comune di Ascoli Piceno e denominato Ascoli Piceno 2, di potenza pari a 660 KW, che dovrà essere sottoscritto tra l’Emittente ed i Sottoscrittori secondo quanto previsto nell’Atto di Pegno.

“**Contratto di Cessione in Garanzia dei Crediti Spoleto**” indica il contratto di cessione in garanzia dei crediti derivanti dalla convenzione per il ritiro dell’energia (n. istanza: TO 100454) sottoscritta tra il GSE e l’Emittente in data 14 settembre 2010 in relazione all’impianto a biogas sito nel comune di Spoleto e denominato Spoleto, di potenza pari a 844 KW, che dovrà essere sottoscritto tra l’Emittente ed i Sottoscrittori secondo quanto previsto nell’Atto di Pegno.

“**Contratto di Cessione in Garanzia dei Crediti Tavullia**” indica il contratto di cessione in garanzia dei crediti derivanti dalla convenzione per il ritiro dell’energia (n. istanza: TO 100277) sottoscritta tra il GSE e l’Emittente in data 8 luglio 2009 in relazione all’impianto a biogas sito nel comune di Tavullia (PU) e denominato Tavullia, di potenza pari a 970 KW, che dovrà essere sottoscritto tra l’Emittente ed i Sottoscrittori secondo quanto previsto nell’Atto di Pegno.

“**Contratto di Cessione in Garanzia dei Crediti Tavullia 2**” indica il contratto di cessione in garanzia dei crediti derivanti dalla convenzione per il ritiro dell’energia (n. istanza: TO 100508) sottoscritta tra il GSE e l’Emittente in data 20 aprile 2011 in relazione all’impianto a biogas sito nel comune di Tavullia (PU) e denominato Tavullia 2, di potenza pari a 970 KW, che dovrà essere sottoscritto tra l’Emittente ed i Sottoscrittori secondo quanto previsto nell’Atto di Pegno.

“**Crediti verso collegate**” indica la voce B.III.2.b. Crediti verso imprese del bilancio individuale dell’Emittente, in particolare alla data del 31/12/2014 i crediti verso Poligrow Colombia per circa € 10.800.000, Poligrow Inversiones per circa € 7.800.000 e ETR Oleos per € 1.836.295, per un massimo totale di € 20.500.000.

“**Data di Calcolo**” indica la data in cui sono calcolati e verificati i Parametri Finanziari, intendendosi il 15 maggio di ogni anno, a partire dal 15 maggio 2015, fermo restando che se tali date cadranno in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, saranno posticipate al Giorno Lavorativo immediatamente seguente.

“**Data di Emissione**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 5.

“**Data di Pagamento**” significa la Prima Data di Pagamento e, successivamente ad essa, il 30 aprile ed il 31 ottobre di ogni anno, fermo restando che, laddove una Data di Pagamento venga a cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, sempre che tale spostamento non determini uno spostamento al mese successivo, nel qual caso la Data di Pagamento cadrà nel Giorno Lavorativo immediatamente precedente all’originaria data di pagamento, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di

alcun importo aggiuntivo od in meno in favore od a carico dei Portatori dei Titoli, né lo spostamento delle successive Date di Pagamento (*Modified Following Business Day Convention*).

“**Data di Rimborso Anticipato**” indica la data indicata nella richiesta di rimborso anticipato obbligatorio inviata all’Emittente ai sensi dell’Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*).

“**Data di Scadenza**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 6.

“**Deliberazione di Emissione**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 16.

“**EBITDA**” indica il Risultato Operativo al lordo degli Ammortamenti (Voce B - 8 del conto economico corrispondente alla voce dell’articolo 2425 del codice civile) sulla base dello schema di conto economico del Bilancio, predisposto in conformità ai principi contabili nazionali italiani e tenendo in considerazione il periodo di 12 mesi antecedenti alla Data di Pagamento appena trascorsa.

“**Emittente**” indica Asja Ambiente Italia S.p.A., con sede in Corso Vinzaglio, 24, Torino, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino, Codice Fiscale e Partita IVA n. 06824320011, capitale sociale pari ad Euro 14.156.000 interamente versato.

“**Evento Pregiudizievole Significativo**” indica un evento le cui conseguenze dirette influiscono negativamente sulle condizioni finanziarie, il patrimonio o l’attività dell’Emittente in modo tale da compromettere la capacità dell’Emittente stessa di servire il debito derivante dal Prestito.

“**Evento di Variazione del Tasso**” indica, in relazione ad una Data di Calcolo, il superamento di uno qualsiasi dei Parametri Finanziari determinato da uno scostamento in eccesso del valore indicato nell’Articolo 12 (*Impegni dell’Emittente*), paragrafo (viii) e che non costituisca un Evento di Violazione dei Parametri Finanziari, restando inteso che, qualora il relativo scostamento permanga, tale permanenza non determina un’ulteriore variazione del Tasso di Interesse.

“**Evento di Violazione dei Parametri Finanziari**” indica la violazione, ad almeno due Date di Calcolo consecutive, del valore di uno dei due Parametri Finanziari indicati nell’Articolo 12 (*Impegni dell’Emittente*) paragrafo (viii).

“**Evento Rilevante**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 9.

“**Finanziamento MPS**” indica il finanziamento bancario concesso da MPS Capital Services S.p.A. e IRFIS – Mediocredito della Sicilia S.p.A. all’Emittente in data 16 aprile 2009, per un importo pari ad Euro 18.000.000 ed avente scadenza al 16 ottobre 2016.

“**Finanziamento Unicredit**” indica il finanziamento bancario concesso da Unicredit S.p.A. all’Emittente in data 21 ottobre 2013, per un importo pari ad Euro 7.500.000 ed avente scadenza al 30 aprile 2018.

“**Garanzie**” indica congiuntamente l’Atto di Pegno ed i Contratti di Cessione in Garanzia dei Crediti.

“**Giorno Lavorativo**” indica qualsiasi giorno in cui il *Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System (TARGET2)* è operante per il pagamento in Euro.

“**Gruppo**” indica l’Emittente e le società dalla stessa controllate o che la controllano ai sensi del comma 1, n. 1) e 2) dell’articolo 2359 del Codice Civile.

“**Indebitamento Consentito**” indica l’Indebitamento Esistente maggiorato del 40 per cento.

“**Indebitamento Esistente**” indica, in relazione all’Emittente, l’Indebitamento Finanziario esistente alla Data di Emissione risultante dal bilancio dell’Emittente chiuso al 31 dicembre 2013 oltre all’indebitamento Finanziario derivante dalla presente operazione.

“**Indebitamento Finanziario**” indica, in relazione all’Emittente, qualsiasi indebitamento, ancorché non ancora scaduto e/o esigibile, in relazione a:

- a) qualsiasi tipo di finanziamento (comprese, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, anticipazioni bancarie e/o aperture di credito, sconto e factoring, anticipi salvo buon fine e ricevute bancarie, emissioni di obbligazioni o titoli di debito, comprese obbligazioni

convertibili o titoli di debito, e altri titoli di credito e strumenti finanziari aventi qualsiasi forma o altri strumenti di indebitamento di quasi equity nonché qualsiasi contratto di associazione in partecipazione in cui l'Emittente sia l'associante o derivante da qualsiasi altra operazione avente l'effetto economico di un finanziamento), o denaro preso comunque a prestito in qualsiasi forma per il quale vi sia un obbligo di rimborso ancorché subordinato e/o postergato e/o condizionato e/o parametrato agli utili o proventi di una sottostante attività o ad altri parametri od indici di natura economica e/o finanziaria, ivi inclusa qualsiasi cartolarizzazione di crediti originati dall'Emittente, indipendentemente dalla forma tecnica del finanziamento o prestito e dalla natura del rapporto contrattuale;

- b) qualsiasi obbligo di indennizzo o contro indennizzo assunto in relazione a qualsiasi tipo di finanziamento o prestito o altro debito in qualunque forma assunto o emesso da terzi (anche mediante emissione di titoli e strumenti finanziari), compreso, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, qualsiasi indennizzo, obbligazione, lettera di credito stand by e documentale, nonché qualsiasi garanzia;
- c) qualsiasi debito o passività derivante da contratti di locazione finanziaria e compenso da pagare per l'acquisizione delle attività che costituiscono l'oggetto di detti contratti di locazione finanziaria, nel caso di esercizio del diritto di opzione;
- d) qualsiasi debito o passività, anche potenziale o condizionale, che possa derivare da fidejussioni o altre garanzie personali di natura simile, e lettere di patronage e simili, ivi incluse quelle che non debbano essere registrate o rilevate nei conti d'ordine o in altro modo nei conti annuali.

“**Interessi**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 7.

“**Investitori Professionali**” ha il significato attribuito a tale termine all'Articolo 3.

“**Legge Fallimentare**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 9.

“**Mercato ExtraMOT**” indica il sistema multilaterale di negoziazione delle obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana denominato “Extramot”.

“**Monte Titoli**” indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

“**Operazioni Consentite**” indica, in relazione all'Emittente, le seguenti operazioni che potranno essere fatte senza esplicita approvazione da parte dei Portatori dei Titoli (e purché tali operazioni non determinino un Cambio di Controllo):

- (i) la Quotazione;
- (ii) operazioni caratterizzate da investimenti istituzionali nel capitale dell'Emittente che consistono nell'acquisizione temporanea, da parte di un investitore finanziario specializzato, di una quota di partecipazione al capitale dell'Emittente stessa, finalizzata alla realizzazione di un guadagno in conto capitale in un arco temporale medio/lungo (c.d. operazioni di *private equity*);
- (iii) operazioni societarie straordinarie realizzate esclusivamente tra società del Gruppo;
- (iv) operazioni di vendita, concessione in locazione, trasferimenti o disposizione di Beni dell'Emittente, qualora il valore cumulativo di dette operazioni (per l'intera durata del Prestito) sia inferiore ad Euro 13.000.000; a tali fini per valore dell'operazione si intende il valore di carico dei Beni dell'Emittente oggetto di vendita, locazione, trasferimento o disposizione iscritto nell'ultimo bilancio dell'Emittente approvato precedentemente alla relativa operazione;
- (v) investimenti nello sviluppo di impianti eolici, a biogas e/o altre tipologie di impianti di produzione di energie rinnovabili da parte dell'Emittente e/o acquisizione di impianti eolici e/o a biogas già realizzati e pienamente funzionanti anche attraverso operazioni di acquisto di partecipazioni societarie, acquisto di ramo di azienda e/o altre operazioni straordinarie.

“**Operazioni Vietate**” ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 12.

“**Portatori dei Titoli**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2.

“**Parametri Finanziari**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 12.

“**Partecipate Italia**” si intendono le società del Gruppo diverse dall’Emittente comprese nel Consolidato che siano costituite in Italia.

“**Patrimonio Netto o PN**” indica la somma algebrica delle seguenti voci desunte dal Bilancio: “*Capitale sociale*”, “*Riserva legale*”, “*Riserva sovrapprezzo azioni*”, “*Riserva statutaria*”, “*Riserva di traduzione*”, “*Altre Riserve*”, “*Utili*”, *Debito verso soci per finanziamenti* e l’*Utile del Periodo*” sulla base della situazione patrimoniale - finanziaria dell’Emittente, predisposta in conformità ai principi contabili nazionali italiani.

“**Periodo di Interesse**” si intende il periodo compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo compreso tra la Data di Emissione (inclusa) e la Prima Data di Pagamento (esclusa).

“**Posizione Finanziaria Netta**” indica la somma algebrica delle seguenti voci (le lettere fanno riferimento alle corrispondenti voci dell’articolo 2424 del codice civile) desunte dal Bilancio:

- D.1) obbligazioni ordinarie;
- D 2) obbligazioni convertibili;
- D 3) debiti verso soci per finanziamenti;
- D 4) debiti verso banche;
- D 5) debiti verso altri finanziatori;
- meno (dall’attivo)
- C III 6) altri titoli;
- C IV disponibilità liquide.

“**Prestito**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2.

“**Prima Data di Pagamento**” si intende il 30 aprile 2015.

“**Quotazione**” indica l’operazione di quotazione delle azioni dell’Emittente su un mercato regolamentato ovvero su un mercato non regolamentato, (inclusi sistemi multilaterali di negoziazione quale il mercato AIM Italia gestito da Borsa Italiana).

“**Rappresentante Comune**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 21.

“**Re Rebaudengo**” si intende il Dottor Agostino Re Rebaudengo, nato a Torino il 07/03/1959, residente a Torino in corso Galileo Ferraris 79, c.f. RRBGTN59C07L219K.

“**Regolamento del Mercato ExtraMOT**” indica il regolamento di gestione e funzionamento del Mercato ExtraMOT emesso da Borsa Italiana, in vigore dall’8 giugno 2009 (come di volta in volta modificato e integrato).

“**Regolamento del Prestito**” indica il presente regolamento del Prestito.

“**Regolamento Emittenti**” indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, concernente la disciplina degli emittenti.

“**Regolamento Intermediari**” indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, come successivamente modificato ed integrato, concernente la disciplina degli intermediari.

“**Richiesta di Rimborso Anticipato**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 9.

“**Risultato Operativo**” indica la differenza tra il totale della voce contabile “*Valore della produzione*” ed il totale della voce contabile “*costi della produzione*”, sulla base dello schema di conto economico dell’Emittente predisposto in conformità ai principi contabili nazionali italiani.

“**Segmento ExtraMOT PRO**” indica il segmento del Mercato ExtraMOT dove sono negoziati strumenti finanziari (incluse le obbligazioni ed i titoli di debito) e accessibile solo a investitori professionali (come definiti nel Regolamento del Mercato ExtraMOT).

“**Situazione Semestrale**” si intende la situazione economico-finanziaria dell’Emittente al 30 giugno di ogni anno.

“**Tasso di Interesse**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7.

“**Tasso di Interesse Iniziale**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7.

“**Titoli**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2.

“**TUF**” indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.

“**Valore Nominale**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2.

“**Vincoli Ammessi**” indica, in relazione all’Emittente:

- (a) i Vincoli Esistenti;
- (b) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, a garanzia di finanziamenti agevolati (con riferimento esclusivo alle condizioni economiche applicate) concessi da enti pubblici, enti multilaterali di sviluppo, agenzie per lo sviluppo, organizzazioni internazionali e banche od istituti di credito che agiscono quali mandatari dei suddetti enti od organizzazioni, a condizione che tali finanziamenti siano concessi nell’ambito dell’ordinaria attività della relativa società del Gruppo quale risultante dal vigente statuto;
- (c) i Vincoli costituiti, dopo la Data Emissione, su Beni per finanziare l’acquisizione degli stessi da parte della relativa società del Gruppo, purché il valore dei Beni gravati dai Vincoli non superi il valore dei Beni acquisiti;
- (d) ogni privilegio accordato direttamente dalla legge, ad esclusione di quelli costituiti in conseguenza di una violazione di norme imperative.

“**Vincoli Esistenti**” indica i Vincoli esistenti alla Data di Emissione relativamente all’Emittente.

“**Vincolo**” indica qualsiasi ipoteca, pegno, onere o vincolo di natura reale o privilegio sui Beni dell’Emittente, a seconda del caso (inclusa ogni forma di destinazione e separazione patrimoniale).

2. Importo nominale dell’emissione, taglio e forma dei Titoli

Il presente Regolamento del Prestito disciplina l’emissione di un prestito costituito da titoli obbligazionari (il “**Prestito**”) da parte dell’Emittente.

Il Prestito, per un importo nominale complessivo di Euro 12.000.000 (dodicimilioni/00) denominato «Asja Ambiente Italia S.p.A. - 6,75% - 2023», è costituito da n. 120 titoli obbligazionari al portatore del valore nominale unitario di Euro 100.000 (centomila/00) cadauno (il “**Valore Nominale**”) in taglio non frazionabile (i “**Titoli**”).

I Titoli saranno accentrati presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi del Capo II, Titolo II, Parte III, del TUF e del “*Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione*” adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 e successivamente modificato con provvedimento congiunto di Banca d’Italia e Consob del 24 dicembre 2010. Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto i Titoli (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l’esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente in conformità con quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti del TUF. I portatori dei Titoli (i “**Portatori dei Titoli**”) non potranno richiedere la consegna materiale dei certificati rappresentativi dei Titoli stessi. E’ fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all’art. 83-*quinquies* del TUF.

3. Limiti di sottoscrizione e circolazione

Il Prestito è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di soggetti che rientrino nella categoria dei clienti professionali (di diritto o su richiesta) ai sensi del Regolamento Intermediari (gli “**Investitori Professionali**”).

In caso di successiva circolazione dei Titoli, non è consentito il trasferimento dei Titoli stessi a soggetti che non siano Investitori Professionali.

I Titoli sono emessi in esenzione dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 100 del TUF ed all’articolo 34-*ter* del Regolamento Emittenti.

I Titoli, inoltre, non sono stati né saranno registrati ai sensi dello *U.S. Securities Act* del 1933, come successivamente modificato e integrato, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione dei Titoli non sia consentita dalle competenti autorità.

Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita dei Titoli in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall’Italia e a soggetti non residenti o non costituiti in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione dei Titoli; ovvero (ii) qualora le leggi ed i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione dei Titoli medesimi.

La circolazione dei Titoli avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili ai titoli obbligazionari.

4. Prezzo di emissione

Ciascun Titolo è emesso al 100% del Valore Nominale, ma potrà essere sottoscritto ad un prezzo inferiore al Valore Nominale, senza aggravio di spese, oneri o commissioni per i Portatori dei Titoli.

5. Data di Emissione e Data di Godimento

Il Prestito è emesso il 3 marzo 2015 (la “**Data di Emissione**”) e ha godimento a partire dalla stessa Data di Emissione (“**Data di Godimento**”).

6. Durata

Il Prestito ha una durata sino al 31/10/2023 (la “**Data di Scadenza**”), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*).

7. Interessi

I Titoli sono fruttiferi di interessi a partire dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*) al tasso fisso nominale annuo lordo (il “**Tasso di Interesse**”) pari al:

- (i) prima del verificarsi di un Evento di Variazione del Tasso, al 6,75% (sei virgola settantacinque per cento) (il “**Tasso di Interesse Iniziale**”);
- (ii) a partire dal Periodo di Interessi in corso alla Data di Calcolo nella quale si sia rilevato un Evento di Variazione del Tasso, il Tasso di Interesse Iniziale maggiorato dello 0,5% (zero virgola cinque per cento);
- (iii) a partire dal Periodo di Interessi in corso alla Data di Calcolo nella quale i Parametri Finanziari siano ripristinati al valore indicato nell’Articolo 12 (*Impegni dell’Emittente*) paragrafo (viii) che segue, il Tasso di Interesse Iniziale.

Ai fini del calcolo del Tasso di Interesse, i Parametri Finanziari saranno calcolati e verificati a ciascuna Data di Calcolo, con riferimento ai dati risultanti dal Bilancio dell'Emittente chiuso il 31 dicembre precedente la relativa Data di Calcolo.

L'Emittente renderà disponibile ad ogni Data di Calcolo nel corso della durata del Prestito un'Attestazione di Conformità contenente, tra l'altro, i dati relativi al rispetto dei Parametri Finanziari con riferimento ai dati risultanti dal bilancio dell'Emittente chiuso il 31 dicembre precedente la relativa Data di Calcolo.

Gli Interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base semestrale a ciascuna Data di Pagamento, a decorrere dalla Prima Data di Pagamento.

Ciascun Titolo cesserà di maturare Interessi alla prima tra le seguenti date:

- (i) la Data di Scadenza; e
- (ii) in caso di rimborso anticipato ai sensi dell'Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*), la Data di Rimborso Anticipato;

restando inteso che, qualora alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato l'Emittente non proceda al rimborso integrale del Prestito in conformità con il presente Regolamento del Prestito, i Titoli, ai sensi dell'articolo 1224 del codice civile, continueranno a maturare interessi limitatamente alla quota non rimborsata ad un tasso pari al Tasso di Interesse.

L'importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato dall'Agente per il Calcolo moltiplicando il Valore Nominale di ciascun Titolo per il Tasso di Interesse e sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro superiore).

Gli Interessi saranno calcolati sulla base del numero di giorni effettivi compreso nel relativo Periodo di Interessi sulla base della convenzione *Actual/Actual (ICMA)*.

8. Rimborso

Salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*), il Prestito sarà rimborsato tramite ammortamento, alla pari, a partire dalla Data di Pagamento che cade il 31 ottobre 2018 e ad ogni successiva Data di Pagamento, fino alla Data di Scadenza (inclusa), così come indicato dalla tabella di cui all'allegato A.

Qualora la Data di Scadenza dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo salvo che tale giorno non cada nel mese successivo, nel qual caso essa sarà spostata al Giorno Lavorativo immediatamente precedente, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore dei Portatori dei Titoli.

9. Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli

Ciascuno dei seguenti eventi costituisce un "Evento Rilevante":

- (i) **Cambio di controllo:** il verificarsi di un qualsiasi evento o circostanza in conseguenza della quale la somma complessiva delle partecipazioni nel capitale sociale dell'Emittente detenute direttamente o indirettamente da Re Rebaudengo risulti inferiore al 75% (settantacinque per cento).
- (ii) **Mancato pagamento:** il mancato pagamento da parte dell'Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta in relazione ai Titoli, sia a titolo di capitale che a titolo di interessi, a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 20 (venti) giorni;
- (iii) **Mancato rispetto degli impegni:** mancato rispetto da parte dell'Emittente di uno qualsiasi degli obblighi previsti all'interno dell'Articolo 12 (*Impegni dell'Emittente*) diverso dall'obbligo di rispettare i Parametri Finanziari previsto dall'Articolo 12 (*Impegni dell'Emittente*) paragrafo (viii) che non dia origine ad un Evento di Violazione dei Parametri

Finanziari, a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 15 giorni successivi all'invio di apposita comunicazione scritta da parte dei Portatori dei Titoli (o dal Rappresentante Comune ove nominato);

- (iv) **Procedure concorsuali e crisi dell'Emittente e/o del Gruppo:** (a) l'avvio nei confronti dell'Emittente o di altra società del Gruppo di una procedura fallimentare o di altra procedura concorsuale mediante presentazione della relativa istanza, salvo che entro la data dell'udienza camerale di cui all'articolo 15 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (la "**Legge Fallimentare**"), ovvero entro la prima data fissata dal giudice competente (a seconda del caso), l'Emittente o la relativa società del Gruppo fornisca evidenza che la relativa istanza è manifestamente infondata o temeraria, ovvero la domanda sia rinunciata e la procedura archiviata, o comunque dichiarata inammissibile o rigettata; o (b) il venir meno della continuità aziendale dell'Emittente o di altra società del Gruppo; o (c) il verificarsi di una qualsiasi causa di scioglimento dell'Emittente o di altra società del Gruppo, ai sensi dell'articolo 2484 del Codice Civile che non sia sanata in conformità con i termini previsti nel medesimo articolo 2484 del Codice Civile; o (d) il deposito da parte dell'Emittente o di altra società del Gruppo presso il tribunale competente di una domanda di concordato preventivo ex articolo 161, anche comma 6, della Legge Fallimentare, ovvero di una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti ex articolo 182-*bis* della Legge Fallimentare; o (e) la formalizzazione di un piano di risanamento ex articolo 67, comma 3, lettera (d) della Legge Fallimentare; o (f) l'avvio da parte dell'Emittente o di altra società del Gruppo di negoziati con anche uno solo dei propri creditori, al fine di ottenere moratorie e/o accordi di ristrutturazione e/o di riscadenziamento dei debiti (inclusi accordi da perfezionare nelle forme di cui all'articolo 182-*bis* della Legge Fallimentare ovvero all'articolo 67, comma 3, lettera (d), della Legge Fallimentare) e/o concordati stragiudiziali, e/o al fine di realizzare cessioni di beni ai propri creditori;
- (v) **Procedimenti di esecuzione:** l'esecuzione da parte dei creditori dell'Emittente o di altra società del Gruppo di un sequestro conservativo e/o giudiziario e/o confisca sui Beni dell'Emittente o di altra società del Gruppo che possa comportare un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (vi) **Liquidazione:** l'adozione di una delibera da parte dell'organo competente dell'Emittente con la quale si approvi:
 - a) la messa in liquidazione dell'Emittente; ovvero
 - b) la cessazione di tutta l'attività dell'Emittente; ovvero
 - c) la cessazione di una parte sostanziale dell'attività dell'Emittente.
- (vii) **Protesti, iscrizioni e trascrizioni:** l'elevazione nei confronti dell'Emittente o di altra società del Gruppo di protesti cambiari, protesti di assegni, iscrizioni di ipoteche giudiziali o trascrizioni pregiudizievoli, il cui valore sia superiore ad Euro 200.000 (duecentomila/00);
- (viii) **Invalidità o illegittimità:** il verificarsi di un qualsiasi evento in conseguenza del quale uno o più obblighi di pagamento dell'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito ovvero il Regolamento del Prestito divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile;
- (ix) **Delisting:** l'adozione di un atto o provvedimento la cui conseguenza sia l'esclusione dei Titoli dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO;
- (x) **Cross default dell'Emittente:**
 - (i) il verificarsi di un inadempimento da parte dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo ad una qualsiasi delle obbligazioni di pagamento (diverse da quelle nascenti dai Titoli) derivanti da qualsiasi indebitamento finanziario dell'Emittente o della relativa società del Gruppo, fatto salvo il periodo di grazia eventualmente applicabile

e a condizione che l'importo di tali obbligazioni di pagamento sia superiore ad Euro 200.000 (duecentomila/00);

- (ii) una qualsiasi obbligazione di pagamento dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo (diverse da quelle nascenti dai Titoli) venga dichiarata "dovuta" od "esigibile" prima della sua naturale scadenza contrattuale a causa di un evento di inadempimento da parte dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo a qualunque titolo dichiarato da altro creditore e a condizione che l'importo di tali obbligazioni di pagamento sia superiore ad Euro 200.000 (duecentomila/00);
- (xi) **Evento Pregiudizievole Significativo:** il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (xii) **Certificazione dei Bilanci:** la società di revisione incaricata della revisione del bilancio di esercizio dell'Emittente non abbia proceduto alla certificazione del suddetto documento contabile per impossibilità di esprimere un giudizio, ovvero abbia sollevato rilievi di particolare gravità in relazione allo stesso.
- (xiii) **Cessione dei beni:** la cessione dei beni ai creditori da parte dell'Emittente ai sensi dell'articolo 1977 del Codice Civile;
- (xiv) **Mancato rispetto di norme di legge o regolamentari:** il mancato rispetto da parte dell'Emittente di una norma di legge o regolamentare purché tale violazione comporti il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo.

Al verificarsi di un Evento Rilevante, i Portatori dei Titoli avranno la facoltà di richiedere il rimborso anticipato dei Titoli all'Emittente (tramite il Rappresentante Comune, ove nominato) con richiesta scritta da inviarsi all'Emittente a mezzo posta elettronica certificata, almeno 20 (venti) Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato.

Tutte le somme dovute dall'Emittente in relazione ai Titoli, con riguardo sia al capitale che agli interessi maturati, saranno immediatamente esigibili alla Data di Rimborso Anticipato.

L'Emittente si impegna a tal fine a comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune, ove nominato, qualsiasi variazione della PEC sopra indicata, restando inteso che in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente l'invio della suddetta comunicazione all'indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.

L'Emittente dovrà prontamente comunicare ai Portatori dei Titoli l'avvenuta ricezione di richieste di rimborso anticipato con l'indicazione specifica (i) dell'evento che, sulla base di detta richiesta, avrebbe determinato una causa di rimborso anticipato dei Titoli e (ii) della Data di Rimborso Anticipato.

Il rimborso anticipato di cui al presente Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*) avverrà alla pari e comprenderà il rateo interessi eventualmente maturato in relazione ai Titoli fino alla Data di Rimborso Anticipato, senza aggravio di spese o commissioni per i Portatori dei Titoli.

Resta inteso che nel caso di rimborso anticipato di cui al presente Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*), salva la prelazione derivante dalle Garanzie, il rimborso dei Titoli sarà subordinato al previo rimborso del Finanziamento MPS e del Finanziamento Unicredit.

10. Rimborso anticipato a favore dell'Emittente

L'Emittente non avrà la facoltà di procedere al rimborso anticipato dei Titoli.

11. Status dei Titoli

I Titoli costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e (salvo quanto previsto all'ultimo paragrafo dell'Articolo 9) non subordinate a tutti gli altri debiti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni

dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni generali inderogabili di legge o godano di privilegio o garanzia antecedentemente alla Data di Emissione.

I Titoli non sono e non saranno convertibili in azioni, né in strumenti partecipativi del capitale sociale dell'Emittente né di qualsiasi altra società. Pertanto, ai Portatori dei Titoli non sarà attribuito alcun diritto di partecipazione diretta e/o indiretta alla gestione dell'Emittente né di controllo sulla gestione della stessa e/o di qualsiasi altra società.

12. Impegni dell'Emittente

Per tutta la durata del Prestito, senza pregiudizio per le altre disposizioni del Regolamento del Prestito, l'Emittente si impegna nei confronti dei Portatori dei Titoli a:

- (i) **(a)** comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli qualsiasi modifica dell'oggetto sociale dell'Emittente in modo tale che questo determini un cambiamento significativo dell'attività svolta dall'Emittente e **(b)** non cessare né modificare l'oggetto sociale dell'Emittente in modo tale da consentire un cambiamento significativo dell'attività svolta dall'Emittente; **(c)** non realizzare investimenti di qualsiasi natura in attività diverse da e comunque non collegate con l'attività da esso esercitata alla Data di Emissione in misura tale da determinare un cambiamento significativo dell'attività svolta dall'Emittente; **(d)** non modificare la propria forma giuridica;
- (ii) ad eccezione delle Operazioni Consentite, non approvare né compiere operazioni di acquisizione di partecipazioni nel capitale sociale di altra società o altri enti, né operazioni di acquisizione di aziende o rami d'azienda, né operazioni di fusione o scissione, né operazioni di aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, né operazioni di costituzione di uno o più patrimoni destinati in via esclusiva ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447 *bis* del Codice Civile (le “**Operazioni Vietate**”);
- (iii) fare in modo che i Crediti Verso Collegate, per tutta la durata del Prestito, non determinino un'esposizione creditoria dell'Emittente superiore al limite massimo di Euro 22.000.000;
- (iv) non effettuare e far sì che non siano effettuate operazioni di riduzione del capitale sociale dell'Emittente salve le ipotesi obbligatorie previste dalla legge;
- (v) nel caso in cui il capitale sociale dell'Emittente venga ridotto per perdite ai sensi di legge, far sì che, entro 30 Giorni Lavorativi dalla delibera di riduzione, venga ripristinato il capitale sociale dell'Emittente nella misura pari a quello esistente alla Data di Emissione, nei termini previsti dalla legge applicabile;
- (vi) rendere disponibili, attraverso il sito internet dell'Emittente, ai Portatori dei Titoli, ed al Rappresentante Comune ove nominato, i seguenti documenti riferiti ad esso secondo la seguente tempistica:
 - a) entro il 28 febbraio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno:
 - indicazione della posizione finanziaria netta (sulla base del Bilancio e relativa alle Partecipate Italia);
 - indicazione del fatturato mensile e di quello progressivo da inizio di ciascun anno (sulla base del Bilancio e relativo alle Partecipate Italia);
 - eventuali ulteriori informazioni rilevanti circa l'andamento dell'Emittente e delle Partecipate Italia rispetto al relativo budget di cui al successivo punto c) ed al piano industriale;
 - b) annualmente, entro il 15 ottobre di ogni anno la Situazione Semestrale dell'Emittente e la descrizione qualitativa (con riferimento al semestre precedente) dell'andamento dell'Emittente;
 - c) annualmente, entro trenta giorni dall'approvazione da parte dell'organo amministrativo:

- Bilancio e Consolidato al 31 dicembre, completo del prospetto dei flussi di cassa, della nota integrativa e relazione sulla gestione;
 - relazione della società di revisione relativa al bilancio di esercizio;
 - relazione del collegio sindacale dell'Emittente;
 - eventuale business plan aggiornato dell'Emittente;
- (vii) a redigere in formato elettronico i file di monitoraggio economico-finanziario per l'aggiornamento del rating da parte dell'Agenzia di Rating entro e non oltre 30 giorni dalla disponibilità dei dati relativi ai documenti menzionati alla precedente lettera (vi) c);
- (viii) far sì che, a ciascuna Data di Calcolo e con riferimento ai dati risultanti dal Bilancio chiuso il 31 dicembre precedente tale Data di Calcolo, siano rispettati i seguenti parametri finanziari (i **"Parametri Finanziari"**):
- (a) $PFN/PN < 3,0$ fino al 2014;
 $< 2,0$ dal 2015.
- (b) $PFN/Ebitda < 5,0$ fino al 2014;
 $< 4,0$ dal 2015.
- (ix) Rimane inteso che il superamento dei Parametri Finanziari che non costituisca un Evento di Violazione dei Parametri Finanziari, non costituirà una causa di rimborso anticipato del Prestito, ma costituirà esclusivamente un Evento di Variazione del Tasso con conseguenti ricadute unicamente sul Tasso di Interesse applicabile, come stabilito nell'Articolo 7 (*Interessi*);
- (x) non costituire alcun Vincolo ad eccezione dei Vincoli Ammessi;
- (xi) a svolgere la propria attività conformemente alle pratiche riconosciute, in tutti gli aspetti rilevanti della propria attività ed a rispettare tutte le leggi e regolamenti pertinenti l'attività da esso svolta in tutte le sedi e paesi in cui opera;
- (xii) astenersi dal contrarre alcun Indebitamento Finanziario diverso dall'Indebitamento Consentito;
- (xiii) pubblicare sul sito internet dell'Emittente, entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla Data di Emissione, i bilanci di esercizio relativi agli ultimi due esercizi annuali precedenti la Data di Emissione, dei quali almeno l'ultimo bilancio sia sottoposto a revisione legale da parte di un revisore esterno ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010;
- (xiv) fornire all'Agenzia di Rating tutte le informazioni e i documenti ragionevolmente richiesti e prestare la massima collaborazione possibile (consentendo tra l'altro all'Agenzia di Rating di effettuare visite nell'azienda dell'Emittente) affinché l'Agenzia di Rating possa effettuare il monitoraggio su base annuale del *rating* attribuito all'Emittente stessa;
- (xv) comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune, ove nominato, (a) il verificarsi di qualsiasi evento naturale, di natura tecnica, amministrativa, societaria e fiscale (inclusa qualsivoglia richiesta, pretesa, intentata o minacciata da terzi per iscritto, e qualsiasi notifica di avvisi di accertamento d'imposta) che possa causare un Evento Pregiudizievole Significativo, e più in generale, ogni altro evento che possa determinare l'insorgere di un Evento Pregiudizievole Significativo nonché (b) tutte le informazioni necessarie affinché i Portatori di Titoli possano esercitare i propri diritti, ivi incluse le informazioni relative a qualsiasi modifica di tali diritti;
- (xvi) comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune, ove nominato l'insorgere di procedimenti giudiziari di qualsivoglia natura e/o di procedimenti iniziati

- dall’Agenzia delle Entrate nei confronti dell’Emittente e/o di altra società del Gruppo, che possa causare un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (xvii) comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune, ove nominato il verificarsi di qualsiasi inadempimento agli obblighi assunti dall’Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito e/o di qualsiasi Evento Rilevante;
 - (xviii) non effettuare, per alcuna ragione, richiesta di esclusione dei Titoli dalle negoziazioni, sul Segmento ExtraMOT PRO (cd. *delisting*), né permettere o consentire tale esclusione;
 - (xix) porre in essere ogni attività allo stesso richiesta affinché i Titoli siano ammessi alla negoziazione sul Segmento ExtraMot Pro ed osservare tutte le disposizioni del Regolamento del Mercato ExtraMOT nel quale i Titoli verranno negoziati, al fine di evitare qualunque tipo di provvedimento sanzionatorio, nonché l’esclusione dei Titoli stessi dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO per decisione di Borsa Italiana;
 - (xx) rispettare diligentemente tutti gli impegni assunti nei confronti di Monte Titoli, in relazione alla gestione accentrata dei Titoli;
 - (xxi) comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune, ove nominato l’eventuale sospensione e/o la revoca dei Titoli dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO su provvedimento di Borsa Italiana;
 - (xxii) fare in modo che le obbligazioni di pagamento derivanti dai Titoli mantengano in ogni momento almeno il medesimo grado delle altre obbligazioni di pagamento, presenti e future, non subordinate e chirografarie dell’Emittente, fatta eccezione per i crediti che risultino privilegiati per legge e per i crediti derivanti dal Finanziamento Unicredit e dal Finanziamento MPS;
 - (xxiii) far sì che tutti i propri libri sociali siano corretti, veritieri, accurati, esatti e non fuorvianti in ogni aspetto rilevante, nonché siano regolarmente tenuti in conformità alle leggi ed ai principi contabili applicabili;
 - (xxiv) fare tutto quanto possibile al fine di mantenere in vigore le autorizzazioni, i brevetti, i permessi o le licenze necessari per lo svolgimento delle attività facenti parte del core business così come le stesse vengono condotte alla Data di Emissione, in ogni caso provvedendo ad informare per iscritto i Portatori dei Titoli di ogni circostanza anche solo minacciata (comprese le contestazioni – a titolo esemplificativo – anche innanzi l’autorità giudiziaria), che ponga in pericolo il mantenimento delle suddette autorizzazioni, brevetti permessi e licenze e che quindi possa comportare un Evento Pregiudizievole Significativo;
 - (xxv) non procedere, alla costituzione di patrimoni separati né richiedere finanziamenti destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447-bis e segg. e 2447-decies del Codice Civile;
 - (xxvi) rendere disponibile l’Attestazione di Conformità ai termini ed alle condizioni di cui al precedente articolo 7;
 - (xxvii) utilizzare i fondi derivanti dalla sottoscrizione dei Titoli per finanziare l’ultimazione del parco eolico Matera II;
 - (xxviii) comunicare prontamente ai Portatori dei Titoli (i) qualsiasi variazione del Tasso di Interesse, entro 10 Giorni Lavorativi dal verificarsi di tale evento (tale comunicazione, la “**Comunicazione di Variazione Tasso**”), nonché (ii) qualsiasi Evento di Violazione dei Parametri Finanziari entro 10 Giorni Lavorativi dal verificarsi di tale evento (tale comunicazione, la “**Comunicazione di Violazione dei Parametri Finanziari**”);
 - (xxix) mantenere in essere per tutta la durata del Prestito, il Pegno su Credito in favore dei Portatori dei Titoli ed adempiere puntualmente a tutti gli obblighi previsti dall’Atto di Pegno, ivi compresi quelli diretti a perfezionare e rendere opponibile verso terzi il Pegno su Credito e/o i Contratti di Cessione in Garanzia dei Crediti alle scadenze e con le modalità stabilite all’interno dell’Atto di Pegno.

13. Parametri Finanziari

13.1. Superamento dei Parametri Finanziari

Qualora ad una Data di Calcolo l'Emittente ritenga che si sia verificato un Evento di Variazione del Tasso ovvero un Evento di Violazione dei Parametri Finanziari, ne darà pronta comunicazione ai Portatori dei Titoli e al Rappresentante Comune ove nominato mediante l'Attestazione di Conformità.

Qualora il Rappresentante Comune (ove nominato) o i Portatori dei Titoli ritengano, sulla base delle risultanze del Bilancio, che si sia verificato un Evento di Variazione del Tasso ovvero un Evento di Violazione dei Parametri Finanziari e (ii) l'Emittente non abbia provveduto a farne menzione dell'Attestazione di Conformità, il Rappresentante Comune (ove nominato) o i Portatori dei Titoli ne daranno pronta comunicazione all'Emittente tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, e l'Emittente avrà l'obbligo di procedere a rettificare il contenuto dell'Attestazione di Conformità salvo il caso in cui l'Emittente stesso, entro i successivi 10 (dieci) Giorni Lavorativi, abbia contestato per iscritto la comunicazione del Rappresentante Comune o dei Portatori dei Titoli (a seconda del caso).

In caso di contestazione da parte dell'Emittente, la determinazione dei Parametri Finanziari e/o la valutazione della variazione del Tasso di Interesse (a seconda del caso) sarà demandata (su richiesta del Rappresentante Comune (ove nominato) ovvero dei Portatori dei Titoli alla determinazione di un collegio arbitrale secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano. Il Collegio sarà formato da tre revisori (o società di revisione), di cui uno nominato dall'Emittente, uno dal Rappresentante Comune (o dai Portatori dei Titoli) e il terzo di comune accordo dai primi due soggetti nominati, ovvero in caso di disaccordo tra di essi, dal Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale. Il collegio arbitrale così nominato deciderà in via rituale e secondo diritto. La sede dell'arbitrato sarà Milano.

I costi relativi alla risoluzione della controversia come sopra descritta saranno a carico della parte soccombente.

Resta inteso che in caso di lodo favorevole ai Portatori dei Titoli, la variazione del Tasso di Interesse prevista in conseguenza della violazione dei Parametri Finanziari si riterrà applicabile a partire dal Periodo di Interessi che ha inizio successivamente alla data in cui il Rappresentante Comune o i Portatori dei Titoli (a seconda del caso) abbiano attestato il verificarsi di detta violazione, come successivamente accertata dal collegio arbitrale.

La decisione del collegio potrà essere impugnata anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. Resta espressamente inteso che qualora il Rappresentante Comune (ove nominato) ovvero il soggetto allo scopo designato dall'Assemblea dei Portatori dei Titoli ovvero l'Emittente procedano di fronte alla giurisdizione ordinaria, la controparte avrà il diritto, a pena di decadenza esercitabile all'interno della comparsa di risposta, di sollevare l'eccezione di incompetenza del giudice ordinario in virtù della presenza della clausola arbitrale. La mancata proposizione, all'interno della comparsa di risposta, dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia devoluta in quel giudizio.

14. Servizio del prestito

Il pagamento del Tasso di Interesse ed il rimborso del capitale dei Titoli saranno effettuati esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli.

15. Ammissione alla negoziazione

L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione dei Titoli sul Segmento ExtraMOT PRO.

La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni dei Titoli sul Segmento ExtraMOT PRO, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, sono comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi della Sez. 11.6 delle Linee Guida contenute nel Regolamento del Mercato ExtraMOT.

16. Delibere ed autorizzazioni relative ai Titoli

L'emissione dei Titoli è stata deliberata dal consiglio di amministrazione dell'Emittente con delibera del 5 febbraio 2015 (la "**Deliberazione di Emissione**") iscritta nel registro delle imprese di Torino in data 6 febbraio 2015.

17. Modifiche

Senza necessità del preventivo assenso dei Portatori dei Titoli, l'Emittente potrà apportare al Regolamento del Prestito le modifiche che essa ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi dei Portatori dei Titoli e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi, e che le stesse vengano prontamente comunicate ai Portatori dei Titoli secondo le modalità previste all'Articolo 24 (*Varie*) che segue.

Salvo quanto previsto nel precedente paragrafo, le condizioni di cui al Regolamento del Prestito potranno essere modificate dall'Emittente previo consenso scritto dell'Assemblea dei Portatori dei Titoli.

18. Termine di prescrizione e decadenza

I diritti dei Portatori dei Titoli si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli Interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui i Titoli sono divenuti rimborsabili.

19. Regime fiscale

Sono a carico dei Portatori dei Titoli unicamente le imposte e le tasse presenti e future che per legge siano applicabili ai Titoli e/o ai relativi interessi, premi ed altri frutti; nessun pagamento aggiuntivo sarà a carico dell'Emittente.

I Portatori dei Titoli sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione dei Titoli.

20. Agente di calcolo

Le funzioni dell'agente di calcolo saranno svolte dall'Emittente. L'eventuale mutamento dell'agente di calcolo sarà comunicato mediante avviso pubblicato secondo quanto previsto al successivo Articolo 24 (*Varie*).

I calcoli e le determinazioni dell'agente di calcolo saranno effettuati secondo il presente Regolamento e, in assenza di errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti nei confronti dei Portatori dei Titoli.

21. Assemblea dei Portatori dei Titoli

I Portatori dei Titoli per la tutela degli interessi comuni possono riunirsi in un'assemblea (la "**Assemblea dei Portatori dei Titoli**").

Tutti i costi relativi alle riunioni dell'Assemblea dei Portatori dei Titoli e alle relative deliberazioni sono a carico dell'Emittente nel caso in cui la convocazione sia stata effettuata dall'Emittente e/o sia la conseguenza di una violazione di un impegno dell'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito.

Tutti i costi relativi alla nomina e al mantenimento del Rappresentante Comune (ivi comprese le relative commissioni) sono a carico dell'Emittente.

In conformità con l'articolo 2415 del Codice Civile, l'Assemblea dei Portatori dei Titoli delibera (con le maggioranze previste dall'articolo 2415 del Codice Civile):

- (a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune (il "**Rappresentante Comune**");
- (b) sulle modifiche delle condizioni del Prestito;

- (c) sulla proposta di concordato;
- (d) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; e
- (e) sugli altri oggetti di interesse comune dei Portatori dei Titoli.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile.

22. Garanzie

In data 3 marzo 2015, con atto sottoscritto tra l'Emittente e gli iniziali Portatori dei Titoli autenticato dal dott. notaio Andrea Ganelli, l'Emittente, in qualità di concedente, ha costituito, nell'interesse dell'Emittente, una pegno sul saldo del conto corrente IBAN IT49 U054 2404 0100 0000 1063 826 acceso a nome dell'Emittente (il "**Pegno su Credito**") a favore di ciascuno degli Obbligazionisti, a garanzia dell'adempimento, da parte dell'Emittente, di tutte le obbligazioni ad esso facenti capo nei confronti dei Portatori dei Titoli ai sensi del Prestito e del presente Regolamento. Ai sensi dell'Atto di Pegno, sul suddetto conto dovranno essere trasferite le somme ivi indicate, secondo le modalità e tempistiche indicate nell'Atto di Pegno.

Inoltre in pari data, con atto sottoscritto tra l'Emittente e gli iniziali Portatori dei Titoli, rappresentati da Banca Popolare di Bari S.c.p.A., autenticato dal dott. notaio Andrea Ganelli, l'Emittente ha provveduto alla sottoscrizione del Contratto di Cessione in Garanzia dei Crediti Tavullia e del Contratto di Cessione in Garanzia dei Crediti Tavullia 2, cedendo a favore di ciascuno degli Obbligazionisti, rappresentati da Banca di Bari S.c.p.A., i crediti da esso vantati nei confronti del GSE derivanti dalle rispettive convenzioni di ritiro dell'energia, a garanzia di tutte le obbligazioni dell'Emittente nei confronti dei Portatori dei Titoli ai sensi del Prestito e del presente Regolamento.

Resta inteso che, in caso di successiva circolazione dei Titoli, il pegno costituito ai sensi del Pegno su Credito e le cessioni in garanzia di cui ai Contratti di Cessione in Garanzia dei Crediti garantiranno *pro quota* i Portatori dei Titoli ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1995 del Codice Civile.

Il testo del Pegno è allegato al Regolamento come Allegato B ed è consultabile sul sito internet dell'Emittente.

23. Legge applicabile e giurisdizione

Il Prestito è regolato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento del Prestito che dovesse insorgere tra l'Emittente e i Portatori dei Titoli sarà devoluta alla competenza, in via esclusiva, del Foro di Milano.

24. Varie

Salvo diversa disposizione applicabile, tutte le comunicazioni dell'Emittente ai Portatori dei Titoli saranno considerate come valide se effettuate mediante pubblicazione sul sito internet dell'Emittente al seguente indirizzo www.asja.biz, e nel rispetto dei requisiti informativi del Mercato ExtraMOT. Ove nominato tutte le comunicazioni con i Portatori dei Titoli potranno essere effettuate anche per il tramite del Rappresentante Comune.

Senza pregiudizio per quanto previsto nel precedente paragrafo, resta ferma la facoltà dell'Emittente di effettuare determinate comunicazioni ai Portatori dei Titoli anche tramite Monte Titoli.

La sottoscrizione o l'acquisto dei Titoli comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento del Prestito che si intende integrato, per quanto non previsto, dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

ALLEGATO A
PIANO DI RIENTRO

	Piano di ammortamento				Piano di ammortamento singola Obbligazione	
Data	Valore Nominale Residuo	Numero Rata Capitale	Rimborso quota capitale	% di rimborso quota capitale cumulata	Valore Nominale Residuo singola Obbligazione	Rimborso quota capitale singola Obbligazione
	12.000.000				100.000	
30/04/2015	12.000.000	0	-	0,00%	100.000	-
31/10/2015	12.000.000	0	-	0,00%	100.000	-
30/04/2016	12.000.000	0	-	0,00%	100.000	-
31/10/2016	12.000.000	0	-	0,00%	100.000	-
30/04/2017	12.000.000	0	-	0,00%	100.000	-
31/10/2017	12.000.000	0	-	0,00%	100.000	-
30/04/2018	12.000.000	0	-	0,00%	100.000	-
31/10/2018	11.160.000	1	840.000	7,00%	93.000	7.000
30/04/2019	10.200.000	2	960.000	15,00%	85.000	8.000
31/10/2019	9.240.000	3	960.000	23,00%	77.000	8.000
30/04/2020	8.220.000	4	1.020.000	31,50%	68.500	8.500
31/10/2020	7.200.000	5	1.020.000	40,00%	60.000	8.500
30/04/2021	6.120.000	6	1.080.000	49,00%	51.000	9.000
31/10/2021	5.040.000	7	1.080.000	58,00%	42.000	9.000
30/04/2022	3.840.000	8	1.200.000	68,00%	32.000	10.000
31/10/2022	2.640.000	9	1.200.000	78,00%	22.000	10.000
30/04/2023	1.320.000	10	1.320.000	89,00%	11.000	11.000
31/10/2023	0	11	1.320.000	100,00%	0	11.000

ALLEGATO B
MODELLO DI ATTO DI PEGNO SU CREDITI
CONTRATTO DI PEGNO SU CONTO

TRA

- (1) **Asja Ambiente Italia S.p.A.**, una società per azioni costituita ai sensi della legge italiana, con sede legale in Corso Vinzaglio, 24, Torino, capitale sociale pari ad Euro 14.156.000,00, codice fiscale partita I.V.A. e numero di iscrizione al registro delle Imprese di Torino 06824320011 (la “**Società**” o il “**Costituente**”);

- da una parte -

E

- (2) [●] (di seguito, “[●]”, la “**Banca**” od il “**Creditore Pignoratizio**”);
- (3) [●] (“[●]” o “**Creditore Pignoratizio**” ed unitamente a [●], i “**Creditori Pignoratizi**”, fermo restando che il termine Creditore Pignoratizio o Creditori Pignoratizi comprenderà qualsiasi futuro sottoscrittore dei Titoli, come di seguito definiti);

- dall'altra parte -

Il Costituente, [●] ed [●] sono di seguito congiuntamente denominati le “**Parti**” e, singolarmente, una “**Parte**”.

PREMESSO CHE

- (A) la Società intende realizzare un'operazione avente ad oggetto (i) l'emissione di un prestito (il “**Prestito**”) per un importo massimo complessivo di Euro 12.000.000,00 (dodici milioni/00) denominato “Asja Ambiente Italia S.p.A. – 6,75% - 2015/2023” costituito da n. 120 (centoventi) obbligazioni al portatore (di seguito, i “**Titoli**”) e (ii) l'ammissione alla negoziazione dei Titoli sul Segmento ExtraMOT PRO (di seguito, l' “**Operazione**”), come meglio descritta nel regolamento del Prestito allegato al presente contratto sotto la lettera “A” (il “**Regolamento del Prestito**”);
- (B) in data 13 febbraio 2015, le Parti hanno sottoscritto due contratti di sottoscrizione dei Titoli (ciascuno il “**Contratto di Sottoscrizione**”), ai sensi dei quali la Società si è impegnata ad emettere i Titoli alla Data di Emissione, come di seguito definita e [●] e [●] si sono impegnate a sottoscrivere, rispettivamente, n. 10 (dieci) e n. 110 (centodieci) Titoli ed a versare il relativo prezzo di sottoscrizione ai termini ed alle condizioni ivi indicate;
- (C) l'obbligo della [●] e di [●] di sottoscrivere i Titoli, è subordinato, tra l'altro, ai sensi dell'articolo 6 (*Condizioni Sospensive*) del Contratto di Sottoscrizione, alla costituzione a favore degli stessi di un pegno sul saldo del Conto Oppignorato, come di seguito definito, conto sul quale dovranno essere accreditati dalla Società, *inter alia*, i Crediti GSE (come di seguito definiti), a garanzia delle Obbligazioni Garantite e fino a concorrenza delle stesse;
- (D) con il presente contratto (il “**Contratto**”), il Costituente intende costituire pegno in favore dei Creditori Pignoratizi sul saldo del Conto Oppignorato, a garanzia dell'adempimento delle Obbligazioni Garantite (come di seguito definite).

TUTTO CIÒ PREMESSO, si conviene e si stipula quanto segue:

1. INTERPRETAZIONE

1.1. Premesse, rubriche e definizioni

- (a) Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
- (b) Resta inteso che le rubriche degli Articoli sono stati inseriti esclusivamente per facilità di consultazione e non dovranno essere presi in considerazione ai fini dell'interpretazione di quanto ivi previsto.

1.2. Definizioni

- (a) Salvo quanto diversamente indicato, i termini con iniziale maiuscola non definiti nel presente Contratto hanno il significato agli stessi attribuito nel Regolamento del Prestito.
- (b) In aggiunta a quanto previsto alla precedente Lettera (a), i termini di seguito elencati avranno, ai fini del presente Contratto, il significato di seguito indicato:

“**Banca Depositaria**” indica [●].

“**Condizioni di Liberazione**” indica il verificarsi di tutte le seguenti condizioni, quali comprovate ai Creditori Pignoratizi da parte del Costituente mediante idonea documentazione:

- a) le concessioni comunali relative a tutti gli Impianti abbiano una scadenza successiva alla Data di Scadenza.
- b) la cessione dei crediti da incentivi derivanti da tutti gli Impianti sia stata accettata dal GSE.

“**Conto Oppegnorato**” indica il conto corrente bancario IBAN n. IT49 U054 2404 0100 0000 1063 826 acceso ai sensi di separato accordo presso la Banca Depositaria, a nome del Costituente, in qualità di emittente ai sensi del Regolamento del Prestito, ed il cui saldo viene oppegnorato a favore dei Creditori Pignorati ai sensi del presente Contratto.

“**Contratto**” indica il presente contratto di costituzione di pegno, come eventualmente modificato o novato.

“**Convenzioni**” si intendono congiuntamente la Convenzione Ascoli, la Convenzione Ascoli 2, la Convenzione Spoleto, la Convenzione Tavullia e la Convenzione Tavullia 2.

“**Costituente**” indica Asja Ambiente Italia S.p.A..

“**Crediti GSE**” si intendono i crediti derivanti dal Costituente nei confronti del GSE ai sensi delle Convenzioni afferenti a ciascuno degli Impianti.

“**Creditori Pignorati**” indica [●] e [●] e qualsiasi futuro Portatore dei Titoli ai sensi del Regolamento del Prestito.

“**Data di Emissione**” indica la data in cui viene emesso il Prestito, ossia il 3 marzo 2015.

“**Data di Pagamento**” indica il 30 aprile ed il 31 ottobre di ciascun anno, ossia le date in cui, con riferimento al relativo Periodo di Interessi, viene pagato ciascun Importo della Rata da parte della Società in favore dei Portatori dei Titoli.

“**Evento Rilevante**” indica uno qualsiasi degli eventi indicati all'articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori dei Titoli*) del Regolamento del Prestito.

“**Impianti**” indica congiuntamente l’Impianto Ascoli, l’Impianto Ascoli 2, l’Impianto Spoleto l’Impianto Tavullia e l’Impianto Tavullia 2.

“**Impianto Ascoli**” indica l’impianto a biogas per la produzione di energia elettrica da 970 KW di titolarità del Costituente, denominato Relluce (Ascoli) sito nel Comune di Ascoli Piceno, in relazione al quale è stata sottoscritta in data 21 ottobre 2009 con il GSE la convenzione per il ritiro dell’energia avente n. istanza: TO 100340 (“**Convenzione Ascoli**”).

“**Impianto Ascoli 2**” indica l’impianto a biogas per la produzione di energia elettrica da 660 KW di titolarità del Costituente, denominato Ascoli Piceno 2, sito nel comune di Ascoli Piceno, in relazione al quale è stata sottoscritta in data 7 dicembre 2011 con il GSE la convenzione per il ritiro dell’energia avente n. istanza: TO 101426 (“**Convenzione Ascoli 2**”).

“**Impianto Spoleto**” indica l’impianto a biogas per la produzione di energia elettrica da 844 KW di titolarità del Costituente, denominato Spoleto, sito nel comune di Spoleto, in relazione al quale è stata sottoscritta in data 14 settembre 2010 con il GSE la convenzione per il ritiro dell’energia avente n. istanza: TO 100454 (“**Convenzione Spoleto**”).

“**Impianto Tavullia**” indica l’impianto a biogas per la produzione di energia elettrica da 970 KW di titolarità del Costituente, denominato Tavullia, sito nel comune di Tavullia (PU), in relazione al quale è stata sottoscritta in data 8 luglio 2009 con il GSE la convenzione per il ritiro dell’energia avente n. istanza: TO 100277 (“**Convenzione Tavullia**”).

“**Impianto Tavullia 2**” indica l’impianto a biogas per la produzione di energia elettrica da 970 KW di titolarità del Costituente, denominato Tavullia 2, sito nel comune di Tavullia (PU), in relazione al quale è stata sottoscritta in data 20 aprile 2011 con il GSE la convenzione per il ritiro dell’energia avente n. istanza: TO 100508 (“**Convenzione Tavullia 2**”).

“**Importo della Rata**” indica l’importo risultante dalla somma algebrica tra (i) la quota capitale dei Titoli che dovrà essere rimborsata ai Portatori dei Titoli sulla base di quanto previsto all’articolo 8 (*Rimborso*) del Regolamento del Prestito a ciascuna Data di Pagamento e (ii) gli interessi maturati su tale quota capitale fino a tale Data di Pagamento.

“**Obbligazioni Garantite**” indica tutte le obbligazioni pecuniarie, esistenti o future, del Costituente nei confronti dei Creditori Pignorati derivanti, a qualunque titolo, dal Prestito includendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- (i) le obbligazioni di rimborso del capitale, per un importo pari ad Euro 12.000.000 (dodici milioni), derivanti dal Prestito;
- (ii) le obbligazioni di pagamento di interessi corrispettivi o di mora derivanti dal Prestito;
- (iii) le obbligazioni di pagamento aventi ad oggetto spese, commissioni, compensi, oneri di rimborso, risoluzione e/o recesso, maggiori oneri, risarcimento di danni, indennizzi, indennità, imposte e/o tasse ovvero altre somme dovute dal Costituente ai Creditori Pignorati derivanti dal Regolamento del Prestito e/o dai Titoli;

- (iv) le obbligazioni di rimborso dei costi, imposte, oneri e spese, incluse quelle legali e notarili, sostenuti dai Creditori Pignorati per il recupero di somme agli stessi dovuti ai sensi o per effetto del Regolamento del Prestito e/o dei Titoli;
- (v) nei limiti ammessi dalla legge, le obbligazioni pecuniarie conseguenti, anche successivamente alla data di adempimento di tutte le obbligazioni indicate ai punti (i), (ii), (iii) e (iv) che precedono, all'eventuale revoca o declaratoria di inefficacia o di inopponibilità, ai sensi delle disposizioni applicabili della Legge Fallimentare, dell'adempimento delle obbligazioni facenti capo al Costituente derivanti dal Regolamento del Prestito e/o dai Titoli; e
- (vi) le obbligazioni di rimborso dei costi, oneri e spese (incluse quelle legali e fiscali) sostenuti e di ogni altra somma corrisposta dai Creditori Pignorati ai fini dell'escussione del Pegno sul Saldo del Conto Oppegnorato costituito in forza del presente Contratto.

“**Pegno sul Saldo**” ha il significato di cui all'Articolo 2.1 (*Costituzione di Pegno*).

“**Periodo di Garanzia**” indica il periodo compreso tra la Data di Emissione e la data in cui tutte le Obbligazioni Garantite risultano pienamente liberate e non più soggette ai termini di revocatoria fallimentare di cui alla Legge Fallimentare o alla diversa legge regolatrice delle procedure concorsuali applicabile al Costituente.

“**Periodo di Interesse**” indica, in relazione al Prestito il periodo compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo compreso tra la Data di Emissione (inclusa) e la Prima Data di Pagamento (esclusa).

“**Portatori dei Titoli**” indica congiuntamente i portatori presenti e futuri dei Titoli fino alla Data di Scadenza del Prestito.

“**Prestito**” ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (A).

“**Saldo di Conto Corrente**” indica il saldo contabile, se positivo, del Conto Oppegnorato.

1.3. Ulteriori norme interpretative

Nel presente Contratto, salvo che risulti diversamente in modo espresso o dal contesto in maniera esplicita:

- (i) i termini incluso, inclusi, inclusa e incluse devono intendersi seguiti dalle parole a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo; e
- (ii) i riferimenti a lettere, punti, paragrafi e articoli, se identificati con termini che iniziano con lettera maiuscola, devono intendersi come riferimenti a lettere, punti, paragrafi, articoli del presente Contratto.

2. COSTITUZIONE DI PEGNO

2.1. Al fine di garantire l'integrale e puntuale pagamento delle Obbligazioni Garantite, con il presente Contratto, il Costituente, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2784 e 2800 e ss. del Codice Civile, costituisce irrevocabilmente in pegno, a partire dalla Data di Emissione ed a garanzia delle Obbligazioni Garantite, congiuntamente in favore dei Creditori Pignorati, che accettano, ogni diritto di credito verso la Banca Depositaria fondato su, o relativo a:

- (a) il Conto Oppegnorato;
- (b) tutte le somme di volta in volta accreditate sul Conto Oppegnorato derivanti dai Crediti GSE;
- (c) in aggiunta alle somme di cui alla lettera (b) che precede, tutte le somme di volta in volta accreditate sul Conto Oppegnorato, ivi incluse le somme che verranno depositate sul Conto Oppegnorato in futuro dal Costituente ai sensi del presente Contratto od altrimenti, da terzi o per ordine del Costituente;
- (d) gli interessi maturati o maturandi su ciascuno degli ammontari descritti dalle precedenti lettere (a), (b) e (c).

Gli ammontari, le somme e/o i diritti di credito di cui al presente Articolo 2.1 saranno di seguito definiti come il “**Pegno sul Saldo**”.

Resta inteso che le somme che saranno depositate sul Conto Oppegnorato in qualsiasi momento o che potrebbero derivare o essere acquisite in sostituzione di quelle inizialmente esistenti, così come le somme che saranno successivamente immesse, a qualsiasi titolo, dal Costituente, o per suo conto, sul Conto Oppegnorato, costituiranno Saldo di Conto Corrente assoggettato al Pegno sul Saldo ai sensi del presente Contratto, esclusa qualsiasi novazione.

2.2. La Banca Depositaria, con riferimento al Conto Oppegnorato registrerà i depositi di ogni somma (specificata al precedente Articolo 2.1) nel relativo conto.

3. PERFEZIONAMENTO DEL PEGNO

- 3.1. [●], in qualità di Banca Depositaria presso la quale è aperto il Conto Oppegnorato, sottoscrive il presente Contratto anche ai fini dell'accettazione del relativo Pegno sul Saldo ai sensi dell'articolo 2800 del Codice Civile.
- 3.2. Le Parti convengono che il Saldo di Conto Corrente verrà utilizzato e gestito nel rispetto di quanto previsto dal successivo Articolo 5 (*Movimentazioni del Conto Oppegnorato*).
- 3.3. Qualora si verifichi un qualsiasi Evento Rilevante ai sensi del Regolamento del Prestito e per tutto il tempo in cui tale evento permanga e finché i Creditori Pignorati comunicano al Costituente che il relativo Evento Rilevante è rinunciato, i Creditori Pignorati saranno legittimati a dare istruzioni alla Banca Depositaria di non accettare istruzioni dal Costituente in relazione al Conto Oppegnorato.
- 3.4. Resta inteso che, ogni qualvolta delle somme vengano prelevate dal Conto Oppegnorato nel rispetto delle disposizioni contenute nel successivo Articolo 5 (*Movimentazioni del Conto Oppegnorato*), tali somme si intenderanno liberate dal Pegno sul Saldo, che manterrà comunque la sua piena efficacia rispetto alle somme non prelevate.
- 3.5. Senza pregiudizio per quanto previsto dal precedente Articolo 3.1, il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre ed il 31 dicembre di ciascun anno (ciascuna una "Data di Notifica"), il Costituente dovrà, a propria cura ed a proprie spese, notificare alla Banca Depositaria un atto, avente data certa, contenente l'estratto conto aggiornato relativo al Conto Oppegnorato, avente data non anteriore a 5 (cinque) giorni prima la Data di Notifica.

4. ESCUSSIONE DEL PEGNO

- 4.1. Qualora (i) si verifichi un Evento Rilevante e (ii) i Portatori dei Titoli abbiano esercitato i diritti ad essi attribuiti dall'articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dei Portatori*) del Regolamento del Prestito, i Portatori dei Titoli medesimi (anche per il tramite del Rappresentante Comune, ove nominato), in qualità di Creditori Pignorati, avranno il diritto di intimare, a mezzo ufficiale giudiziario, al Costituente, il pagamento di tutte le somme da questo dovute in relazione alle Obbligazioni Garantite, assegnando allo stesso per tale adempimento un termine di 15 (quindici) Giorni Lavorativi, con l'avvertenza che, in difetto, si procederà all'escussione del Pegno sul Saldo (o di parte di esso) secondo la normativa prevista dal Codice Civile.
- 4.2. Ferme restando le applicabili disposizioni di legge, resta inteso che, qualora il Pegno sul Saldo venisse escusso e gli importi derivanti dall'utilizzo del presente Saldo di Conto Corrente fossero insufficienti a soddisfare interamente le ragioni creditorie dei Creditori Pignorati relative ai Titoli, queste verranno soddisfatte secondo un criterio *pro rata e pari passu*.

5. MOVIMENTAZIONI DEL CONTO OPPEGNORATO

- 5.1. Fatto salvo quanto previsto dai successivi paragrafi del presente Articolo 5, il Costituente si impegna:
- 5.1.1. entro la Data di Emissione, a versare un importo pari ad Euro 1.000 (mille/00) (l' "Importo Minimo") sul Conto Oppegnorato; e
- 5.1.2. fino alla Data di Scadenza, a mantenere sul Conto Oppegnorato un importo corrispondente almeno all'Importo Minimo.
- 5.2. Il Costituente dovrà:
- (i) entro la Data di Emissione, effettuare, a favore dei Creditori Pignorati, la cessione in garanzia dei crediti derivanti dalla Convenzione Tavullia e dalla Convenzione Tavullia 2, indicando al GSE il Conto Oppegnorato quale conto dove eseguire i relativi pagamenti, mediante la sottoscrizione di appositi atti notarili di cessione ed entro 5 giorni successivi a tale data, provvedere alla notifica dei relativi atti di cessione al GSE;
- (ii) entro 30 giorni successivi all'estinzione del finanziamento bancario concesso al Costituente da Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Società Cooperativa con riferimento all'Impianto Ascoli, effettuare, a favore dei Creditori Pignorati, la cessione in garanzia dei crediti derivanti dalla Convenzione Ascoli, indicando al GSE il Conto Oppegnorato quale conto dove eseguire i relativi pagamenti, mediante la sottoscrizione di apposito atto notarile di cessione ed entro 5 giorni successivi a tale data, provvedere alla notifica dell'atto di cessione al GSE;
- (iii) entro 30 giorni successivi all'estinzione del finanziamento bancario concesso al Costituente da Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A. con riferimento all'Impianto Ascoli 2, effettuare, a favore dei Creditori Pignorati, la cessione in garanzia dei crediti derivanti dalla Convenzione Ascoli 2, indicando al GSE il Conto Oppegnorato quale conto dove eseguire i relativi pagamenti, mediante la sottoscrizione di apposito atto notarile di cessione ed entro 5 giorni successivi a tale data, provvedere alla notifica dell'atto di cessione al GSE;
- (iv) entro 30 giorni successivi all'estinzione del finanziamento bancario concesso al Costituente da Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A. con riferimento all'Impianto Spoleto, effettuare, a favore dei Creditori Pignorati, la cessione in garanzia dei crediti derivanti dalla Convenzione Spoleto, indicando al GSE il Conto Oppegnorato quale conto dove eseguire i relativi pagamenti, mediante la sottoscrizione di

apposito atto notarile di cessione ed entro 5 giorni successivi a tale data, provvedere alla notifica dell'atto di cessione al GSE.

- 5.3.** Salvo quanto previsto ai precedenti Articoli 5.1. e 5.2, il Costituente dovrà, inoltre, fare in modo che, a partire dal giorno successivo alla Data di Pagamento che cade il 30 aprile 2015 e fino all'integrale rimborso del Prestito, sia sempre presente sul Conto Oppignorato un importo pari all'Importo della Rata dovuta a ciascuna Data di Pagamento immediatamente successiva, fermo restando che gli importi così accantonati potranno essere liberati a favore del Costituente, esclusivamente fino al 31 ottobre 2022 ("Data di Riferimento"), nel caso in cui si verificano le Condizioni di Liberazione, fermo restando che, in ogni caso, a partire dal giorno successivo alla Data di Riferimento, l'accantonamento sul Conto Oppignorato dovrà essere nuovamente eseguito di modo che il saldo del Conto Oppignorato sia in ogni momento pari ad almeno l'Importo della Rata dovuta a ciascuna Data di Pagamento immediatamente successiva. Gli importi da accantonarsi dovranno derivare dai flussi di cassa derivanti dalle cessioni di cui all'Articolo 5.2 ovvero, nel caso in cui le stesse non siano sufficienti, mediante diversi fondi del Costituente, che lo stesso sarà tenuto a versare.
- 5.4.** Salvo quanto previsto ai precedenti Articoli 5.1, 5.2. e 5.3, il Costituente dovrà fare in modo che, a partire dal mese successivo alla Data di Pagamento che cade il 30 aprile 2015, sia presente sul Conto Oppignorato, entro l'ultimo giorno di ciascun mese, per tutta la durata del Prestito, una somma pari almeno alla sesta parte dell'Importo della Rata dovuta alla Data di Pagamento immediatamente successiva; ed in particolare il Costituente dovrà:
- 5.4.1. far sì che sia presente un saldo positivo sul Conto Oppignorato non inferiore a:
- 5.4.1.1. entro l'ultimo giorno del primo mese del relativo Periodo di Interessi, un sesto dell'Importo della Rata dovuta alla Data di Pagamento immediatamente successiva;
 - 5.4.1.2. entro l'ultimo giorno del secondo mese del relativo Periodo di Interessi, due sestimi dell'Importo della Rata dovuta alla Data di Pagamento immediatamente successiva;
 - 5.4.1.3. entro l'ultimo giorno del terzo mese del relativo Periodo di Interessi, tre sestimi dell'Importo della Rata dovuta alla Data di Pagamento immediatamente successiva;
 - 5.4.1.4. entro l'ultimo giorno del quarto mese del relativo Periodo di Interessi, quattro sestimi dell'Importo della Rata dovuta alla Data di Pagamento immediatamente successiva;
 - 5.4.1.5. entro l'ultimo giorno del quinto mese del relativo Periodo di Interessi, cinque sestimi dell'Importo della Rata dovuta alla Data di Pagamento immediatamente successiva;
 - 5.4.1.6. entro l'ultimo giorno del sesto mese del relativo Periodo di Interessi, l'Importo della Rata dovuta alla Data di Pagamento immediatamente successiva.
- Gli importi da accantonarsi ai sensi del precedente Articolo 5.4.1, dovranno derivare dai flussi di cassa derivanti dalle cessioni di cui all'Articolo 5.2 ovvero, nel caso in cui le stesse non siano sufficienti, mediante diversi fondi del Costituente, che lo stesso sarà tenuto a versare.
- 5.5.** Con riferimento alla quota interessi dell'Importo della Rata, ai fini della determinazione dell'ammontare dei versamenti di cui all'Articolo 5.4. che precede, la quota interessi dell'Importo della Rata verrà calcolata applicando il Tasso di Interesse applicabile ai sensi del Regolamento del Prestito nel relativo Periodo di Interessi.
- 5.6.** Le Parti concordano che il Costituente potrà liberamente disporre, mensilmente, delle somme eccedenti gli importi indicati ai precedenti Articoli 5.1., 5.3 e 5.4.
- 5.7.** Le Parti concordano che, ad eccezione dell'Importo Minimo e dell'accantonamento ai sensi del precedente Articolo 5.3, i cui importi, salvo quanto diversamente previsto dal presente Contratto, dovranno essere mantenuti sul Conto Oppignorato fino alla Data di Scadenza come previsto dall'Articolo 5.1.2. ovvero 5.3 e delle somme liberamente disponibili come indicate nel precedente Articolo 5.6, gli importi depositati sul Conto Oppignorato ai sensi del precedente Articolo 5.4.1 dovranno essere utilizzati dal Costituente esclusivamente per rendere disponibili, entro il ventesimo giorno del mese in cui cade ciascuna Data di Pagamento, le somme necessarie per il pagamento dell'Importo della Rata dovuto alla relativa Data di Pagamento in favore dei Portatori dei Titoli.

6. DICHIARAZIONI E GARANZIE DEL COSTITUENTE

6.1. Dichiarazioni e garanzie del Costituente

Ai fini del presente Contratto, il Costituente dichiara e garantisce ai Creditori Pignorati quanto segue:

- (i) il Costituente è una società a per azioni validamente costituita ed esistente in conformità al diritto italiano;
- (ii) le disposizioni del presente Contratto non violano alcuna norma di legge o provvedimento giudiziario o amministrativo e non sono in contrasto con le prescrizioni dell'atto costitutivo o dello statuto del Costituente, né con alcun impegno contrattuale e/o alcuna obbligazione gravante sul Costituente;

- (iii) la costituzione del Pegno sul Saldo rientra nell'oggetto sociale del Costituente, il quale ha validamente adempiuto agli obblighi di legge e di statuto prescritti per l'attribuzione dei poteri di stipula del presente Contratto e per l'adempimento delle obbligazioni qui previste a proprio carico;
- (iv) il Costituente non versa in stato di insolvenza, non è soggetto ad alcuna procedura concorsuale o di liquidazione ai sensi della normativa applicabile e non ha ceduto, né è in procinto di cedere, i propri beni ai creditori. Non sono pendenti né si teme alcuna azione legale intesa a far dichiarare la nullità del Costituente. Non sussiste alcuna causa di scioglimento del Costituente;
- (v) il Costituente è l'unico legittimo titolare del Conto Oppegnorato e ha pieno titolo sul Saldo di Conto Corrente che risulta essere libero da qualsiasi vincolo, obbligo, onere, gravame, pignoramento, sequestro o altro diritto di terzi, salvo quelli derivanti da disposizioni inderogabili di legge, ovvero quelli comunque costituiti a favore dei Creditori Pignoratizi;
- (vi) non sono in corso né sono minacciate per iscritto azioni legali, procedimenti giudiziari o arbitrari o simili, di qualunque natura in relazione al Conto Oppegnorato ed al Saldo di Conto Corrente;
- (vii) gli Impianti hanno un flusso riveniente coerente con quanto indicato nel *business plan* del Costituente contenuto nell'Allegato C.

6.2. Reiterazione delle dichiarazioni e garanzie

Le dichiarazioni e garanzie di cui al precedente Articolo 6.1 (*Dichiarazioni e garanzie del Costituente*) sono rilasciate dal Costituente alla data di sottoscrizione del presente Contratto e saranno considerate vere, complete e accurate fino alla scadenza del Periodo di Garanzia, con riferimento alle circostanze di volta in volta esistenti.

7. IMPEGNI DEL COSTITUENTE

In aggiunta ad ogni altro obbligo e/o impegno del Costituente assunto ai sensi del presente Contratto nonché ai sensi del Regolamento del Prestito, fino alla scadenza del Periodo di Garanzia, il Costituente dovrà:

- (i) utilizzare le somme depositate sul Conto Oppegnorato esclusivamente in conformità con le disposizioni di cui al precedente Articolo 5 (*Movimentazioni del Conto Oppegnorato*);
- (ii) inviare prontamente ai Creditori Pignoratizi, anche per il tramite del Rappresentante Comune (ove nominato), copia di tutte le comunicazioni e ogni altro documento ricevuti in relazione al Conto Oppegnorato che possano incidere sui diritti concessi per effetto del relativo Pegno sul Saldo;
- (iii) comunicare prontamente ai Creditori Pignoratizi, anche per il tramite del Rappresentante Comune (ove nominato), ogni pretesa o azione legale, inclusa qualsiasi contestazione, comunicazione di richiesta di sequestro, pignoramento o qualsiasi altro vincolo, da chiunque avanzata, relativamente al Conto Oppegnorato ed al Saldo di Conto Corrente;
- (iv) ad eccezione del Pegno sul Saldo, ovvero di altri ulteriori diritti costituiti in favore dei Creditori Pignoratizi, non costituire e non impegnarsi a costituire sul Conto Oppegnorato e sul Saldo di Conto Corrente alcun onere, gravame, vincolo, diritto reale di garanzia, diritto reale di godimento, o altro diritto, sia esso di natura reale o personale;
- (v) astenersi dal porre in essere qualsiasi comportamento, attivo od omissivo, che possa:
 - (a) pregiudicare la validità, l'efficacia, l'escutibilità o l'escussione del Pegno sul Saldo; o
 - (b) pregiudicare o impedire l'esercizio dei diritti o delle facoltà dei Creditori Pignoratizi ai sensi del presente Contratto ovvero ai sensi di quanto previsto nel Regolamento del Prestito.

Resta inteso che le Parti coopereranno in buona fede al fine di garantire e tutelare i diritti e le facoltà di ciascuna Parte ai sensi del presente Contratto, sottoscrivendo, se del caso, documenti, atti o certificati ulteriori rispetto al presente Contratto.

8. LIBERAZIONE DEL PEGNO

8.1. Liberazione del Pegno sul Conto Oppegnorato

Alla scadenza del Periodo di Garanzia, su richiesta scritta ed a spese del Costituente, i Creditori Pignoratizi si impegnano a fare, anche per il tramite del Rappresentante Comune (ove nominato), quanto necessario per l'immediata liberazione del Pegno sul Conto Oppegnorato.

9. COMUNICAZIONI

9.1. Elezione di domicilio

Ai fini della notifica dell'intimazione di cui all'articolo 2797, primo comma, del Codice Civile, nonché ai fini delle altre notifiche e comunicazioni relative a qualsiasi procedura giudiziaria connessa al presente Contratto, il

Costituente elegge domicilio in via esclusiva in via Ivrea 70 – 10098 Rivoli (TO), sede amministrativa della Società.

9.2. Comunicazioni

- (a) Ogni comunicazione relativa o in ogni modo connessa al presente Atto dovrà essere effettuata (a) a mezzo lettera a.r. (che dovrà essere anticipata via fax), (b) a mezzo fax ovvero (c) a mezzo PEC/Email e dovrà essere inviata:
- (i) se al Costituente, presso:
Asja Ambiente Italia S.p.A.
Corso Vinzaglio, 24
Torino
Att.ne: Guido Corbò
PEC: ASJAAMBIENTEITALIASTAFF@HYPERPEC.IT
- (ii) se a [●], presso:
[●]
- (iii) se a [●], presso:
[●]
- (b) Resta inteso che gli effetti delle comunicazioni decorreranno: (i) dalla data di ricevimento della lettera, se inviate a mezzo raccomandata a.r.; (ii) dalla data della ricezione in forma leggibile da parte del destinatario, se inviate via fax, alla data di ricezione della PEC/Email indicata nella ricevuta. Le comunicazioni pervenute agli indirizzi indicati alla lettera (a) che precede in un giorno non lavorativo ovvero oltre il normale orario di lavoro si considereranno effettuate il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.
- (c) Ciascuna Parte potrà comunicare all'altra, con preavviso di almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi, un indirizzo diverso da quello indicato alla lettera (a) che precede presso il quale intenderà ricevere tutte le comunicazioni relative o altrimenti connesse al presente Contratto e al Pegno sul Saldo.

10. CONTINUAZIONE DEL PEGNO

- (a) Il Pegno sul Saldo e tutti i diritti e le facoltà dei Creditori Pignorati derivanti dal presente Contratto rimarranno validi ed efficaci fino alla scadenza del Periodo di Garanzia anche a seguito di atti di escussione del Pegno sul Saldo.
- (b) Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1232 del Codice Civile, le Parti convengono espressamente che il Pegno sul Saldo non si estinguerà nell'ipotesi di novazione oggettiva di una o più delle Obbligazioni Garantite.
- (c) Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1275 del Codice Civile, il Costituente presta il proprio espresso ed irrevocabile consenso al mantenimento del Pegno sul Saldo nell'ipotesi di novazione soggettiva di una o più delle Obbligazioni Garantite.
- (d) il Costituente riconosce espressamente che, in qualunque ipotesi di:
- (i) novazione oggettiva di una o più delle Obbligazioni Garantite;
- (ii) novazione soggettiva di una o più delle Obbligazioni Garantite;
- (iii) cessione, anche parziale, di uno o più delle Obbligazioni Garantite; o
- (iv) modifica, di qualunque natura e per qualunque motivo, di una o più delle disposizioni del Regolamento del Prestito ovvero dei termini di una o più delle rispettive Obbligazioni Garantite,

su richiesta dei Creditori Pignorati, il Costituente dovrà sottoscrivere ogni atto, contratto, documento, scrittura o certificato (incluso un atto ricognitivo o altra scrittura di portata analoga) e dovrà fare tutto quanto necessario od opportuno, secondo il ragionevole giudizio dei Creditori Pignorati espresso anche tramite il Rappresentante Comune (ove nominato), ai fini della continuazione del relativo Pegno sul Saldo.

11. DISPOSIZIONI GENERALI

11.1. Modifica del Contratto

- (a) Qualsiasi modifica alle disposizioni del presente Contratto, ovvero qualsiasi rinuncia dei Creditori Pignorati ad avvalersi, anche tramite il Rappresentante Comune (ove nominato), dei diritti o delle facoltà qui previsti a loro favore, non produrrà alcun effetto, a meno che tale modifica o rinuncia risulti da un atto sottoscritto dai Creditori Pignorati, anche tramite il Rappresentante Comune (ove nominato), e dal Costituente.

- (b) Il ritardato o mancato esercizio di uno qualsiasi dei diritti o delle facoltà spettanti ai Creditori Pignoratizi ai sensi del presente Contratto non costituirà rinuncia a tale diritto o facoltà.

11.2. Divieto di Riduzione

Salvo ogni facoltà di utilizzo del Saldo di Conto Corrente concessa dai Creditori Pignoratizi al Costituente ai sensi del presente Contratto, il Pegno sul Saldo, in conformità all'articolo 2799 del Codice Civile, non sarà ridotto in alcun modo a seguito del parziale adempimento delle Obbligazioni Garantite.

11.3. Divieto di cessione da parte del Costituente

Il Costituente non potrà in nessun caso cedere o trasferire, neppure in parte, i propri diritti e/o obbligazioni di cui al presente Contratto, senza il previo consenso scritto dei Creditori Pignoratizi, espresso anche tramite il Rappresentante Comune (ove nominato).

11.4. Rimedi

I diritti e le facoltà previsti dal presente Contratto a favore dei Creditori Pignoratizi si aggiungono e non escludono gli ulteriori diritti e facoltà di cui gli stessi Creditori Pignoratizi siano titolari o divengano titolari ai sensi di legge o di altre disposizioni contrattuali, incluse le disposizioni Regolamento del Prestito.

11.5. Ulteriori garanzie

La garanzia pignorizia costituita con il presente Contratto ha ed avrà pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra eventuale garanzia reale o personale prestata dal Costituente e/o da terzi in relazione al Prestito, al Regolamento del Prestito o alle relative Obbligazioni Garantite e si aggiunge a, e non pregiudica gli ulteriori diritti di garanzia di cui i Creditori Pignoratizi siano o divengano titolari con riferimento al Regolamento del Prestito o alle Obbligazioni Garantite.

11.6. Invalidità parziale

L'invalidità o inefficacia di alcuna delle disposizioni contenute nel presente Contratto non avrà, nei limiti consentiti dalla legge, effetto sulla validità ed efficacia delle altre disposizioni del presente Contratto. Le Parti si impegnano sin d'ora a svolgere in buona fede trattative volte a raggiungere un accordo sui termini di una disposizione che sia accettabile per entrambe le Parti e che abbia un effetto commerciale il più possibile analogo a quello della disposizione invalida o inefficace da sostituire.

12. TASSE, IMPOSTE, SPESE ED INDENNIZZI

12.1. Oneri del Contratto

Tutte le spese, oneri e costi, di qualunque natura, incluse le spese fiscali, legali, notarili e giudiziali, sostenuti da ciascun Creditore Pignoratizio e connessi al presente Contratto o al Pegno sul Saldo sono a carico del Costituente.

12.2. Imposta sostitutiva

Il presente atto è soggetto all'imposta sostitutiva ai sensi dell'articolo 20-bis del DPR 29 settembre 1973 n. 601 come introdotto dall'articolo 12 comma 4 del Decreto Legge 23 dicembre 2013 n. 145 convertito in Legge 21 febbraio 2014 n. 9 c.d. "Decreto Destinazione Italia" come da opzione deliberata dal consiglio di amministrazione del Costituente in data 5 febbraio 2015 il cui estratto del verbale conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "B".

13. NEGOZIAZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO

- 13.1.** Il Costituente dichiara che il presente Contratto ed ogni sua clausola sono stati oggetto di specifica negoziazione tra le Parti, che in esso non vi è alcun riferimento a condizioni generali di contratto, che lo stesso non è stato concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari e di aver ricevuto dai Creditori Pignoratizi la bozza definitiva del presente Contratto prima della data odierna. Conseguentemente, le Parti riconoscono reciprocamente che nel presente Contratto non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1341 e 1342 del Codice Civile.

14. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

14.1. Legge applicabile

Il presente Contratto ed ogni obbligazione contrattuale ed extracontrattuale che ne deriva sono interamente regolati dalla legge italiana e devono essere interpretati in conformità alla stessa.

14.2. Foro competente

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o alla validità e/o all'esecuzione del Contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano, ferme restando le competenze inderogabili stabilite dalla legge.

9. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E RELATIVE MODALITÀ

9.1 Domanda di ammissione alle negoziazioni

L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione dei Titoli sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT. La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni dei Titoli sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, sono comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi della Sez. 11.6 delle linee guida contenute nel Regolamento del Mercato ExtraMOT.

9.2 Altri mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione

Alla data del presente Documento di Ammissione, i Titoli non sono quotati in alcun altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione o equivalente italiano o estero né l'Emittente prevede, allo stato, di presentare domanda di ammissione a quotazione dei Titoli presso altri mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione diversi dal Mercato ExtraMOT.

9.3 Intermediari nelle operazioni sul mercato secondario

Si segnala che non sono presenti soggetti che si sono assunti l'impegno di agire quali intermediari sul mercato secondario.

10.REGIME FISCALE APPLICABILE AI TITOLI

Le informazioni riportate di seguito costituiscono una sintesi del regime fiscale applicabile all'acquisto, alla detenzione e alla cessione dei Titoli ai sensi della legislazione tributaria vigente in Italia. Quanto segue non rappresenta una analisi completa di tutti gli aspetti fiscali che possono essere rilevanti in relazione alla decisione di acquistare, possedere o vendere i Titoli né si occupa delle conseguenze fiscali applicabili a tutte le categorie di potenziali sottoscrittori dei Titoli, alcuni dei quali possono essere soggetti a una disciplina speciale. La descrizione che segue è fondata sulla legge vigente e sulla prassi esistente in Italia alla data del Documento di Ammissione, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche con effetti retroattivi e rappresenta pertanto una mera introduzione alla materia. Gli investitori sono tenuti a interpellare i propri consulenti fiscali in merito alle conseguenze fiscali derivanti, secondo la legge italiana, la legge del paese nel quale sono considerati residenti ai fini fiscali e di ogni altra giurisdizione rilevante, dall'acquisto, dal possesso e dalla cessione dei Titoli nonché dai pagamenti di interessi, capitale e, o altre somme derivanti dai Titoli. Sono a carico di ciascun Portatore le imposte e tasse presenti e future che sono o saranno dovute per legge sui Titoli e, o sui relativi interessi ed altri proventi. Di conseguenza, ogni pagamento effettuato dall'Emittente in relazione ai Titoli sarà al netto delle ritenute applicabili ai sensi della legislazione di volta in volta vigente. In particolare si considerano a carico del relativo Portatore tutte le imposte applicabili sugli interessi ed altri proventi dall'Emittente o da altri soggetti che intervengono nella corresponsione di detti interessi ed altri proventi, quale, a mero titolo di esempio, l'imposta sostitutiva di cui al Decreto 239.

10.1 Trattamento ai fini delle imposte dirette degli interessi e degli altri proventi dei Titoli

Il Decreto 239 detta il regime fiscale applicabile, fra gli altri, agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli simili emessi da società di capitali diverse da banche e da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione. Tale regime si applica esclusivamente alle obbligazioni e titoli simili negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione Europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Il regime fiscale descritto nel presente paragrafo (*"Trattamento ai fini delle imposte dirette degli interessi e degli altri proventi dei Titoli"*), pertanto, concerne esclusivamente la disciplina applicabile: (i) agli interessi ed altri proventi dei Titoli in quanto negoziati sul sistema multilaterale di negoziazione ExtraMOT o altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione ricompreso nella definizione di cui all'articolo 1 del Decreto 239; (ii) al relativo Portatore che, avendo titolo secondo le leggi ed i regolamenti applicabili, acquista, detiene e/o vende i Titoli in quanto negoziati sul sistema multilaterale di negoziazione ExtraMOT o altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione ricompreso nella definizione di cui all'articolo 1 del Decreto 239.

A norma del Decreto 239, i pagamenti di interessi e degli altri proventi (ivi inclusa la differenza fra il prezzo di emissione e quello di rimborso) derivanti dai Titoli:

- (i) sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicata con l'aliquota del 26% e assolta a titolo definitivo, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono: (i) persone fisiche residenti ai fini fiscali in Italia; (ii) società di persone residenti ai fini fiscali in Italia che non esercitano attività commerciali; (iii) enti pubblici e privati residenti in Italia ai fini fiscali e diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale; (iv) soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società e sono residenti in Italia ai fini fiscali.

In tali ipotesi, gli interessi e gli altri proventi derivanti dai Titoli non concorrono a formare la base imponibile ai fini delle imposte sui redditi delle summenzionate persone fisiche, società ed enti.

L'imposta sostitutiva è applicata dalle banche, dalle società di intermediazione mobiliare (SIM), dalle società fiduciarie e dagli altri soggetti indicati in appositi decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

- (ii) sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicata con l'aliquota del 26% e assolta a titolo d'acconto, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono persone fisiche residenti in Italia ai fini fiscali o enti pubblici e privati residenti in Italia ai fini fiscali, diversi dalle società, che detengano i Titoli nell'esercizio di una attività commerciale. In tale caso, gli interessi ed altri proventi concorrono a formare il reddito d'impresa del percipiente e l'imposta sostitutiva può essere scomputata dall'imposta complessiva dovuta dallo stesso sul proprio reddito imponibile;
- (iii) non sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono: (i) società di capitali residenti in Italia, società di persone che svolgono attività commerciale o stabili organizzazioni in Italia di società non residenti in relazione alle quali i Titoli siano effettivamente connessi; (ii) fondi mobiliari italiani, SICAV, fondi pensione residenti in Italia di cui al D. Lgs. n. 124 del 21 aprile 1993, come successivamente modificato dal D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 e i fondi immobiliari italiani costituiti secondo l'art. 37 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e l'art. 14-bis della Legge n. 86 del 25 gennaio 1994; (iii) persone fisiche residenti in Italia che hanno affidato la gestione dei loro investimenti, incluso i Titoli, a un intermediario finanziario italiano ed hanno optato per l'applicazione del c.d. regime del risparmio gestito in conformità all'art. 7 del D. Lgs. n. 461 del 21 novembre 1997 (ai fini della presente sezione, il “**Risparmio Gestito**”);
- (iv) non sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono soggetti non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione sul territorio italiano alla quale i Titoli siano effettivamente connessi, a condizione che:
 - (a) questi ultimi (i) siano residenti in un paese che consente un adeguato scambio di informazioni con l'Italia, essendo inserito nella lista di cui al Decreto Ministeriale che deve essere pubblicato ai sensi dell'art. 168-bis del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 e, sino all'entrata in vigore del detto nuovo Decreto, nella lista di cui al Decreto Ministeriale 4 settembre 1996, come successivamente modificato, ovvero, in caso di investitori istituzionali ancorché privi di soggettività tributaria, a condizione che essi siano costituiti in uno dei predetti paesi, (ii) siano enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, o (iii) banche centrali straniere o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di uno stato straniero; e
 - (b) Titoli siano depositati direttamente o indirettamente presso: (i) una banca o una SIM residente in Italia; (ii) una stabile organizzazione in Italia di una banca o di una SIM non residente che intrattengono rapporti diretti in via telematica con il Ministero dell'Economia e delle Finanze; o (iii) presso un ente o una società non residenti che aderiscono a sistemi di amministrazione accentrata dei titoli e intrattengono rapporti diretti con il Ministero dell'Economia e delle Finanze; e
 - (c) per quanto concerne i soggetti indicati alla precedente lettera (a)(i), le banche o gli agenti di cambio menzionati alla precedente lettera (b) ricevano una autocertificazione dell'effettivo beneficiario degli interessi che attesti che il beneficiario economico è residente in uno dei predetti paesi. L'autocertificazione deve essere predisposta in conformità con il modello

approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (Decreto Ministeriale del 12 dicembre 2001, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 287 della G.U. n. 301 del 29 dicembre 2001) e successivi aggiornamenti ed è valido fino a revoca da parte dell'investitore. L'autocertificazione non deve essere presentata qualora una dichiarazione equivalente (incluso il modello N. 116/IMP) è già stata presentata al medesimo intermediario; in caso di investitori istituzionali privi di soggettività tributaria, l'investitore istituzionale sarà considerato essere il beneficiario effettivo e l'autocertificazione rilevante sarà resa dal relativo organo di gestione; e

- (d) le banche o gli agenti di cambio menzionati alle lettere (b) e (c) che precedono ricevano tutte le informazioni necessarie ad identificare il soggetto non residente beneficiario effettivo dei Titoli e tutte le informazioni necessarie al fine di determinare l'ammontare degli interessi che il detto beneficiario economico sia legittimato a ricevere.

Qualora le condizioni sopra indicate alle lettere (a), (b), (c) e (d) del punto (iv) non sono soddisfatte, il sottoscrittore dei Titoli non residente in Italia è soggetto all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicata con l'aliquota del 26% sugli interessi ed altri proventi derivanti dai Titoli. In quest'ultimo caso, l'imposta sostitutiva può essere applicata in misura ridotta in virtù delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, se applicabili.

Le persone fisiche residenti in Italia che detengono i Titoli non in regime di impresa e che hanno optato per il regime del Risparmio Gestito sono soggetti a un'imposta sostitutiva applicata con l'aliquota del 26% sul risultato maturato della gestione alla fine di ciascun esercizio (detto risultato includerà anche gli interessi e gli altri proventi maturati sui Titoli). L'imposta sostitutiva sul risultato maturato della gestione è applicata nell'interesse del contribuente da parte dell'intermediario autorizzato.

Gli interessi e gli altri proventi dei Titoli, detenuti da società di capitali italiane, società di persone che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di una attività commerciale, imprenditori individuali, enti pubblici e privati diversi dalle società che detengono i Titoli in connessione con la propria attività commerciale nonché da stabili organizzazioni in Italia di società non residenti in relazione alle quali i Titoli sono effettivamente connessi, concorrono a formare la base imponibile: (i) dell'imposta sul reddito delle società (IRES); o (ii) dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), oltre a quella delle addizionali in quanto applicabili; in presenza di determinati requisiti, i predetti interessi concorrono a formare anche la base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Gli interessi e gli altri proventi dei Titoli percepiti dagli organismi d'investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) e da quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del Decreto Legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla Legge n. 649 del 25 novembre 1983 (c.d. "*Fondi Lussemburghesi Storici*") non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte né ad imposta sostitutiva. Il Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla Legge n. 10 del 26 febbraio 2011, ha introdotto rilevanti modifiche al regime tributario dei fondi comuni di investimento italiani e dei Fondi Lussemburghesi Storici, abrogando il regime di tassazione sul risultato maturato della gestione del fondo ed introducendo la tassazione in capo ai partecipanti, nella misura del 26% al momento della percezione dei proventi derivanti dalla partecipazione ai predetti fondi e su quelli realizzati in sede di riscatto, liquidazione o cessione delle quote. Tale disciplina è applicabile ai fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano già disciplinati dall'articolo 9 della L. 23 marzo 1983, n. 77, alle società di investimento a capitale variabile (SICAV) di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 84 e ai fondi comuni di investimento

mobiliare chiusi di cui all'articolo 11 della L. 14 agosto 1993, n. 344 (ai fini della presente sezione, i "Fondi").

I fondi pensione italiani sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'11% (elevata all'11,5% per l'anno 2014) sul risultato della gestione.

10.2 Trattamento ai fini delle imposte dirette delle plusvalenze realizzate sui Titoli

L'eventuale plusvalenza realizzata in caso di cessione ovvero rimborso dei Titoli concorre alla determinazione del reddito d'impresa rilevante ai fini delle imposte sui redditi (e, in alcune circostanze, anche della base imponibile IRAP) ed è, pertanto, assoggettata a tassazione in Italia secondo le regole ordinarie, se il relativo Portatore è:

- (a) una società commerciale italiana;
- (b) un ente commerciale italiano;
- (c) una stabile organizzazione in Italia di soggetti non residenti alla quale i Titoli sono effettivamente connessi; o
- (d) una persona fisica residente in Italia che esercita un'attività commerciale alla quale i Titoli sono effettivamente connessi.

In conformità al Decreto Legislativo n. 461 del 21 Novembre 1997, qualora il Portatore sia una persona fisica che non detiene i Titoli in regime d'impresa, la plusvalenza realizzata dalla cessione ovvero dal rimborso dei Titoli è soggetta ad una imposta sostitutiva applicata con l'aliquota del 26%. Secondo il c.d. regime della dichiarazione, che è il regime ordinario applicabile in Italia alle plusvalenze realizzate dalle persone fisiche ivi residenti che detengono i Titoli non in regime d'impresa, l'imposta sostitutiva è applicata cumulativamente sulle plusvalenze realizzate nel corso dell'esercizio, al netto delle relative minusvalenze, dal relativo Portatore che detiene i Titoli non in regime d'impresa. Le plusvalenze realizzate, al netto delle relative minusvalenze, devono essere distintamente indicate nella dichiarazione annuale dei redditi del relativo Portatore. L'imposta sostitutiva deve essere corrisposta dal relativo Portatore mediante versamento diretto. Se l'ammontare complessivo delle minusvalenze è superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze, l'eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto.

In alternativa al regime ordinario della dichiarazione, le persone fisiche italiane che detengono i Titoli non in regime d'impresa possono optare per l'assoggettamento a imposta sostitutiva di ciascuna plusvalenza realizzata in occasione di ciascuna operazione di cessione o rimborso (c.d. "regime del risparmio amministrato"). La tassazione separata di ciascuna plusvalenza secondo il regime del risparmio amministrato è consentita a condizione che: (i) i Titoli siano depositati presso banche italiane, società di intermediazione mobiliare (SIM) o altri intermediari finanziari autorizzati; e (ii) il sottoscrittore opti per il regime del risparmio amministrato con una comunicazione scritta. L'intermediario finanziario, sulla base delle informazioni comunicate dal contribuente, applica l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate in occasione di ciascuna operazione di vendita o rimborso dei Titoli, al netto delle minusvalenze o perdite realizzate, trattenendo l'imposta sostitutiva dovuta dai proventi realizzati e spettanti al relativo Portatore. Secondo il regime del risparmio amministrato, qualora siano realizzate minusvalenze, perdite o differenziali negativi, gli importi delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi sono computati in deduzione, fino a loro concorrenza, dall'importo delle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso periodo d'imposta e nei successivi, ma non oltre il quarto. Il contribuente non è tenuto ad esporre nella propria dichiarazione annuale dei redditi le plusvalenze realizzate.

Le plusvalenze realizzate dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono i Titoli non in regime di impresa e che hanno optato per il regime del c.d. Risparmio Gestito concorreranno a

formare il risultato della gestione che sarà assoggettato a imposta sostitutiva, anche se non realizzato, al termine di ciascun esercizio. Se in un anno il risultato della gestione è negativo, il corrispondente importo è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto per l'intero importo che trova capienza in essi. L'imposta sostitutiva sul risultato maturato della gestione è applicata nell'interesse del contribuente da parte dell'intermediario autorizzato. Il contribuente non è tenuto ad esporre nella propria dichiarazione annuale dei redditi le plusvalenze realizzate.

Qualora il relativo Portatore sia un Fondo, come sopra definito, le plusvalenze realizzate saranno incluse nel risultato di gestione del Fondo maturato alla fine di ciascun esercizio. Il Fondo non è soggetto ad alcuna tassazione sul predetto risultato, bensì l'imposta sostitutiva è dovuta con l'aliquota massima del 26% in occasione delle distribuzioni fatte in favore dei sottoscrittori delle quote del Fondo.

Le plusvalenze realizzate da sottoscrittori che sono fondi pensione italiani concorreranno alla determinazione del risultato complessivo della gestione che, a sua volta, è assoggettato ad una imposta sostitutiva nella misura dell'11% (elevata all'11,5% per l'anno 2014).

L'imposta sostitutiva del 26% è applicabile, in presenza di determinate condizioni, alle plusvalenze realizzate dalla cessione o dal rimborso dei Titoli da parte di persone fisiche o giuridiche non residenti in Italia e prive di stabile organizzazione sul territorio italiano alla quale i Titoli siano effettivamente connessi, se i Titoli sono detenuti in Italia.

Ciononostante, secondo il disposto dell'art. 23 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti in Italia e privi di stabile organizzazione sul territorio italiano alla quale i Titoli siano effettivamente connessi non sono soggette a tassazione in Italia a condizione che i Titoli siano considerati "negoziati in mercati regolamentati" ai sensi dell'articolo 23, comma 1) lett. f) n. 2), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonostante siano detenuti in Italia. L'esenzione si applica a condizione che l'investitore non residente presenti una autocertificazione all'intermediario autorizzato nella quale dichiari di non essere residente in Italia ai fini fiscali.

In ogni caso, i soggetti non residenti in Italia e beneficiari effettivi dei Titoli, privi di stabile organizzazione in Italia alla quale i Titoli siano effettivamente connessi, non sono soggetti a imposta sostitutiva in Italia sulle plusvalenze realizzate per effetto della cessione o del rimborso dei Titoli, a condizione che siano residenti in un paese che consente un adeguato scambio di informazioni con l'Italia, essendo inserito nella lista di cui al Decreto Ministeriale che deve essere pubblicato ai sensi dell'art. 168-bis del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 e, sino all'entrata in vigore del detto nuovo Decreto, nella lista di cui al Decreto Ministeriale 4 settembre 1996, come successivamente modificato, ovvero, in caso di investitori istituzionali ancorché privi di soggettività tributaria, a condizione che essi siano costituiti in uno dei predetti paesi (articolo 5, lettera a) del Decreto Legislativo n. 461 del 21 Novembre 1997); in tale caso, se i sottoscrittori non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia alla quale i Titoli siano effettivamente connessi, hanno optato per il regime del risparmio amministrato o per il regime del Risparmio Gestito, la non applicazione della imposta sostitutiva dipende dalla presentazione di una autocertificazione all'intermediario finanziario autorizzato che attesti il rispetto dei requisiti di cui sopra.

Infine e indipendentemente dalle previsioni di cui sopra, non saranno soggetti a imposta sostitutiva in Italia su ciascuna plusvalenza realizzata le persone fisiche o giuridiche non residenti in Italia e prive di una stabile organizzazione sul territorio italiano alla quale i Titoli siano effettivamente connessi che possono beneficiare del regime di una convenzione internazionale contro le doppie imposizioni stipulata con la Repubblica Italiana, a condizione che le plusvalenze realizzate per effetto della cessione o del rimborso dei Titoli siano soggette a tassazione esclusivamente nel paese di residenza del percettore; in questo caso se i sottoscrittori non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia alla quale i Titoli siano effettivamente connessi, hanno optato per il regime del risparmio amministrato o per il regime del Risparmio Gestito, la non applicazione della imposta sostitutiva dipende dalla

presentazione all'intermediario finanziario autorizzato di appropriata documentazione che includa anche una dichiarazione emessa dalla competente autorità fiscale del paese di residenza del soggetto non residente.

10.3 Imposta sulle donazioni e successioni

L'imposta sulle donazioni e successioni, abrogata una prima volta dalla Legge n. 383 del 18 ottobre 2001 in relazione alle donazioni fatte o alle successioni aperte a partire dal 25 ottobre 2001, è stata successivamente reintrodotta dal Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito in Legge con modifiche dalla Legge n. 286 del 24 novembre 2006, entrava in vigore il 29 novembre 2006 e veniva successivamente modificata dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, con effetto a partire dal 1 gennaio 2007.

Per effetto delle predette modifiche, il trasferimento a causa di morte dei Titoli è attualmente soggetto ad una imposta sulle successioni del seguente tenore:

- (i) se il trasferimento avviene a favore del coniuge, di un discendente o ascendente diretto è dovuta una imposta del 4% sul valore dei titoli trasferiti, con una franchigia di Euro 1 milione per ciascun beneficiario;
- (ii) se il trasferimento avviene a favore di un fratello o di una sorella è dovuta una imposta del 6% sul valore dei titoli trasferiti con una franchigia di Euro 100.000,00 per ciascun beneficiario;
- (iii) se il trasferimento avviene a favore di parenti sino al quarto grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale sino al terzo grado è dovuta un'imposta del 6% sull'intero valore dei titoli trasferiti a ciascun beneficiario;
- (iv) in ogni altro caso è dovuta un'imposta dell'8% sull'intero valore dei titoli trasferiti a ciascun beneficiario.

Il trasferimento dei Titoli per effetto di donazione è soggetto ad un'imposta sulle donazioni con le stesse aliquote e le stesse franchigie previste in materia di imposta sulle successioni.

10.4 Direttiva UE in materia di tassazione dei redditi da risparmio

Il 3 giugno 2003 il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato la Direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio, in base alla quale ciascun Stato Membro è tenuto, a partire dal 1° luglio 2005, a fornire alle autorità fiscali degli altri Stati Membri i dettagli dei pagamenti di interessi (o di redditi ad essi assimilabili) effettuati da soggetti stabiliti all'interno del proprio territorio e qualificabili come agenti di pagamento ai sensi della suddetta Direttiva, nei confronti di persone fisiche residenti in un altro Stato Membro, ad eccezione, per un periodo transitorio, del Lussemburgo e dell'Austria che sono invece tenuti (a meno che durante detto periodo non decidano diversamente) ad assoggettare a ritenuta i detti pagamenti di interessi (la fine del periodo transitorio dipenderà dalla eventuale conclusione di accordi in materia di scambio di informazioni a fini fiscali con Paesi Terzi). Un certo numero di paesi e territori non appartenenti all'Unione Europea, tra cui la Svizzera, hanno adottato misure analoghe.

Lussemburgo e Austria possono decidere di introdurre lo scambio automatico di informazioni durante il periodo transitorio e, in tal caso, non saranno più tenuti ad assoggettare a ritenuta i pagamenti di interessi. Sulla base delle informazioni disponibili, il Lussemburgo ha annunciato l'intenzione di abolire la predetta ritenuta decidendo di attuare lo scambio automatico di informazioni a decorrere dal 1° gennaio 2015. Il 24 marzo 2014, il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato la Direttiva 2014/48/UE che modifica la Direttiva 2003/48/CE. Gli Stati Membri sono tenuti ad adottare e pubblicare, entro il 1 gennaio 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alle modifiche della Direttiva.

La Direttiva del Consiglio è stata recepita in Italia dal Decreto Legislativo n. 84 del 18 aprile 2005. Ai sensi di tale decreto legislativo, gli agenti di pagamento italiani (banche, SIM, SGR, società finanziarie e società fiduciarie residenti in Italia ai fini fiscali, stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, nonché qualsiasi altro soggetto residente in Italia ai fini fiscali che paga interessi per ragioni professionali o commerciali) devono comunicare alle autorità fiscali italiane i dettagli dei pagamenti di interessi effettuati a partire dal 1° luglio 2005 in favore di persone fisiche che siano beneficiari effettivi di detti interessi e siano residenti, ai fini fiscali, in un altro Stato Membro dell'Unione Europea. Tali informazioni sono trasmesse dalle autorità fiscali italiane alle competenti autorità fiscali dello Stato di residenza del beneficiario effettivo entro la data del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel corso del quale è avvenuto il pagamento.

I potenziali investitori residenti in uno Stato membro dell'Unione Europea dovrebbero consultare i propri consulenti fiscali in merito alle conseguenze fiscali derivanti dalla applicazione della menzionata Direttiva.

10.5 Imposta di bollo

L'art. 13 comma 2-ter, della Parte I della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 (*"Imposta di Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela"*), come modificato dal Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha introdotto un'imposta di bollo sul valore dei prodotti e strumenti finanziari oggetto di comunicazioni alla clientela a partire dal 1 gennaio 2012. La comunicazione relativa ai prodotti e strumenti finanziari si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. L'imposta è attualmente dovuta nella misura dello 0,2% annuo (in ogni caso solo per i soggetti diversi dalle persone fisiche la misura massima annuale è di 14.000 euro).

Tale imposta trova applicazione sugli strumenti finanziari – quali i Titoli – detenuti per il tramite di un intermediario finanziario che esercita l'attività sul territorio italiano.

La base imponibile rilevante è determinata al termine del periodo rendicontato, come risultante dalle comunicazioni periodiche relative al rapporto intrattenuto.

Il Decreto Ministeriale 24 maggio 2012 ha dettato le disposizioni di attuazione della relativa disciplina sulla Imposta di Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 48/E del 21 dicembre 2012, ha precisato che non sono soggetti alla Imposta di Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela i rendiconti e le comunicazioni che gli enti gestori inviano a soggetti diversi dai propri clienti. Per la nozione di cliente, come precisato dal DM 24 maggio 2012, occorre fare riferimento al Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia 20 giugno 2012. In applicazione di tale Provvedimento, l'Agenzia delle Entrate ha concluso che non rientrano nella definizione di cliente i seguenti soggetti *"banche, società finanziarie; istituti di moneta elettronica (IMEL); imprese di assicurazione; imprese di investimento; organismi di investimento collettivo del risparmio (fondi comuni di investimento e SICAV); società di gestione del risparmio (SGR); società di gestione accentrata di strumenti finanziari; fondi pensione; Poste Italiane s.p.a.; Cassa Depositi e Prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria, società appartenenti al medesimo gruppo bancario dell'intermediario; società che controllano l'intermediario, che sono da questo controllate ovvero che sono sottoposte a comune controllo"*.

11.RESTRIZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DEI TITOLI

Ai sensi del Contratto di Sottoscrizione firmato in prossimità della Data di Emissione, il relativo Sottoscrittore si è impegnato a sottoscrivere il 100% (cento per cento) dell'importo nominale dei relativi Titoli ed a corrispondere, al verificarsi di determinate condizioni sospensive ivi previste, il prezzo di sottoscrizione dei Titoli.

Ai sensi del Contratto di Sottoscrizione, l'Emittente ed il relativo Sottoscrittore hanno dichiarato che:

- (a) nessuna azione è stata né sarà presa in relazione ai Titoli da essi, dai loro affiliati o da qualsiasi altra persona che agisca per loro conto, che permetta un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia o all'estero, se non in conformità con la relativa normativa sugli strumenti finanziari, fiscale e le altre leggi e regolamenti applicabili. Offerte individuali dei Titoli in Italia o all'estero possono essere effettuate solo in conformità con la relativa normativa sugli strumenti finanziari, fiscale e le altre leggi e regolamenti applicabili;
- (b) di non aver promosso alcuna offerta pubblica presso la CONSOB per ottenere dalla stessa l'approvazione del documento di offerta in Italia;
- (c) di non aver promosso alcuna offerta dei Titoli negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Australia, in Giappone, né in alcun altro Paese in cui il Collocamento non sia consentito dalle competenti autorità (i "**Paesi Esclusi**"); i Titoli non saranno pertanto registrati ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 (come successivamente modificato), né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualunque altro dei Paesi Esclusi;
- (d) di non aver offerto, venduto o collocato, e hanno concordato che non offriranno, venderanno o collocheranno, e non hanno circolato e non faranno circolare e non hanno reso e non renderanno disponibile in Italia o all'estero i Titoli né qualsiasi altro materiale di offerta relativo ai Titoli se non a Investitori Professionali e in conformità con le leggi ed i regolamenti vigenti in Italia o nel relativo paese in cui è svolta l'offerta;
- (e) qualunque offerta, vendita o collocamento dei Titoli in Italia o all'estero è stata e sarà effettuata solo da banche, imprese di investimento o società finanziarie autorizzate a svolgere tali attività in Italia ai sensi del Decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, e successive modifiche, del TUF, del regolamento CONSOB n. 16190 del 29 ottobre 2007, ed ai sensi di ogni altra legge o regolamento applicabili, ovvero da soggetti autorizzati a tal fine dalla relativa normativa applicabile all'estero, e nel rispetto di ogni altro requisito di comunicazione o limitazione che possa essere imposto dalla CONSOB, dalla Banca d'Italia o da altra Autorità competente in Italia e all'estero;
- (f) la successiva circolazione dei Titoli in Italia e all'estero sarà riservata ai soli Investitori Professionali, e, pertanto, i Titoli non potranno essere oggetto di offerta al pubblico così come definita dal TUF e dai relativi regolamenti attuativi CONSOB tempo per tempo vigenti.

In relazione alla successiva circolazione dei Titoli in Italia, l'articolo 100-*bis* del TUF richiede anche il rispetto sul mercato secondario delle regole dell'offerta al pubblico e degli obblighi informativi stabiliti nel TUF e dei relativi regolamenti CONSOB di attuazione, a meno che la circolazione successiva di cui sopra sia esente da tali norme e requisiti ai sensi del TUF e dei relativi regolamenti CONSOB di attuazione.

ALLEGATO I

Bilancio dell'Emittente relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 e relativa certificazione

Bilancio Consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 e relativa certificazione